

VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2012, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei seguenti componenti:-----

- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente -----
- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente -----
- dott. Andrea Gragnani Segretario -----
- dott. Mario D'Aguanno Tesoriere -----
- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -----
- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -----
- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere -----
- dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere -----
- dott. Nicola Piccinini Consigliere -----
- dott. Antonino Urso Consigliere -----

Alle ore 10:43 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. -----

La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da un dipendente dell'Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Regolamento del Consiglio. -----

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:-----

1. Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio -----
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----
4. Convocazione disciplinare R.G. n. 2010 016 -----
5. Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 12 del 09/03/2012 avente ad oggetto causa omissis c/Ordine -----
6. Convocazione disciplinare R.G. n. 2010 025 ed esame istanza di remissione atti alla Commissione Deontologica -----
7. Discussione in merito a modifiche Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità, Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza -----

8. Discussione in merito a mancato riconoscimento della libera professione per militari psicologi-----
9. Discussione in merito ad attivazione stages in applicazione della convenzione per tirocini di formazione e orientamento con Università di Roma "Sapienza" -----
10. Discussione in merito a integrazione Gruppo Esami di Stato -----
11. Discussione in merito a proposta "Studio sulla situazione attuale della Psicologia e degli Psicologi operanti nelle Case di Cura Psichiatriche Accreditate nel Lazio" -----
12. Patrocini -----

Il Presidente propone di posticipare la trattazione del punto 1 dopo la trattazione dei seguenti punti: 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Il Presidente pone ai voti la detta proposta ed il Consiglio all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) approva la posticipazione della trattazione del punto 1. -----

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----

- visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" " ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";-----

- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo; -----

viste le domande di iscrizione nella sezione A dell'Albo presentate dai seguenti colleghi:-----

con voto-----

19206.Alberti Fabiana, nata a Marsicoletere (Pz) il 09/08/1985 -----

19207.Antonucci Ilaria, nata a Veroli (Fr) il 25/06/1984-----

19208.Argento Ornella, nata a Bari il 15/12/1984-----

19209.Bono Beatrice, nata a Roma il 16/01/1984-----
19210.Bressan Sabina, nata a Latina il 11/06/1971 -----
19211.Bruni Laura, nata a Castiglione del Lago (Pg) il 04/02/1985 -----
19212.Calò Simona, nata a Roma il 07/07/1982 -----
19213.Caretta Omar, nato a Torino il 06/04/1983-----
19214.Casillo Pasqualina, nata a Napoli il 16/02/1974 -----
19215.Catarinella Sara, nata a Melfi (Pz) il 25/02/1987-----
19216.Comola Cinzia, nata a Roma il 18/02/1983 -----
19217.Compagnone Giulia, nata a Arpino (Fr) il 24/02/1984-----
19218.Congedo Cristina, nata a Roma il 20/10/1983-----
19219.D'Agostino Alessandra, nata a Rieti il 24/12/1985-----
19220.D'Ambrosio Arianna, nata a Roma il 20/02/1981 -----
19221.De Dominicis Stefano, nato a Roma il 27/12/1984 -----
19222.De Rosa Loredana, nata a Salerno il 24/03/1981 -----
19223.De Rossi Marina, nata a Terracina (Lt) il 28/04/1960-----
19224.Di Marco Claudia, nata a Teramo il 06/07/1986-----
19225.Falcone Stefania, nata a Ragusa il 23/03/1985 -----
19226.Femia Giuseppe, nato a Locri (Rc) il 24/01/1983 -----
19227.Ferrante Michela, nata a Priverno (Lt) il 22/03/1981 -----
19228.Francescato Marta, nata a Roma il 21/02/1984-----
19229.Gorgoni Maurizio, nato a Scorrano (Le) il 31/12/1983 -----
19230.Iannotti Elena, nata a Benevento il 13/11/1981 -----
19231.Iovino Antonella, nata a Erice (Tp) il 08/12/1980 -----
19232.Ladogana Lucia, nata a Milano il 24/01/1981 -----
19233.Macellaro Francesco, nato a Polla (Sa) il 01/08/1980 -----
19234.Maggio Cristina, nata a Roma il 18/09/1980 -----
19235.Maldese Pasqua Patrizia, nata a Bari il 18/02/1988 -----
19236.Mazzagatti Dario, nato a Messina il 28/09/1975-----
19237.Morgilli Luana, nata a Roma il 22/01/1985 -----
19238.Napoletano Chiara, nata a Roma il 09/12/1982-----
19239.Pagliarini Serena, nata a S. Benedetto del Tronto (Ap) il 03/02/1984-----
19240.Panetta Mirella, nata a Vibo Valentia il 27/09/1983 -----
19241.Peduto Alessia, nata a Roma il 05/05/1984 -----
19242.Piccolo Federica, nata a Civita Castellana (Vt) il 28/09/1978 -----

19243.Pilli Maria Gabriella, nata a Roma il 14/01/1984 -----
19244.Pirrotta Federica, nata a Roma il 11/05/1984-----
19245.Rajani Marina, nata a Massa il 12/06/1983-----
19246.Rasola Chiara, nata a Roma il 27/09/1986 -----
19247.Remuzzi Palmira, nata a Cochabamba (Colombia) il 08/11/1981 -----
19248.Rossi Ilaria, nata a Pola (Croazia) il 07/01/1985 -----
19249.Saponaro Ilaria, nata a Sorrano (Le) il 16/02/1984-----
19250.Scali Francesca, nata a Augusta (Sr) il 20/07/1987 -----
19251.Suta Joana, nata a Elbasan (Albania) il 15/06/1976 -----
19252.Tagliatela Bruna, nata a Napoli il 27/06/1981 -----
19253.Tomassi Rachele, nata a Roma il 29/04/1966-----
19254.Torelli Giovanna, nata a Larino (Cb) il 11/03/1983 -----
19255.Turchetta Nadia, nata a Pontecorvo (Fr) il 25/11/1981 -----
19256.Vitaliano Natalia, nata a Wolhusen (Svizzera) il 08/04/1981 -----
19257.Vittiglio Azzurra, nata a Cassino (Fr) il 30/11/1983 -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 99-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

di iscrivere nella sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra elencati. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----

- visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" " ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";-----

- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio presentata dalla dott.ssa Seger Sanvicente Juliana, nata a Porto Alegre (Brasile) il 22/11/1979 – residente in omissis, in data 22-02-2012;-
- visto il decreto del 13 dicembre 2011 con il quale il Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali posseduti dalla dott.ssa Seger Sanvicente Juliana, ai fini dell'iscrizione alla sezione A dell'albo degli Psicologi -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----
-----delibera (n. 100- 12)-----
- per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell'albo degli Psicologi della regione Lazio con n. 19258 la dott.ssa Seger Sanvicente Juliana -----
-----Il Consiglio-----
- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----
- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----
- visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";-----
- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----
- vista la delibera n.202 del 10/07/2006 con la quale la Dott.ssa Jesurum Costanza, nata a Roma il 23/04/1973, è stata iscritta alla sez. B dell'Albo, settore "Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità";-----
- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla sezione A dell'Albo presentata dalla dottoressa Jesurum, prot. n. 1254 del 22/02/2012; -----
- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse

disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell'albo, "si configurerebbe quale duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle attività riservate allo psicologo" e, pertanto, ritiene che il professionista, già iscritto alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell'Albo debba contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; -----

- considerato che il requisito dell'abilitazione professionale, così come previsto dall'art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sarà oggetto di accertamento successivo da parte dell'amministrazione; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 101-12)-----
per i motivi di cui in premessa: -----

di iscrivere nella sezione A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, previa cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Jesurum Costanza sopra generalizzata, con il n. 19259 -----
Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 09/03/2012, Prot. 1666, dal dottor Cacciapaglia Antonio, nato a Santeramo in Colle (Ba) il 29/06/1941, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2826 dal 08/11/1990;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 102-12)-----
per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 05/03/2012, Prot. 1536, dalla dottoressa Coccia Anna Maria, nata a Villavallelonga (Aq) il 02/04/1944, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 226 dal 08/11/1990;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 103-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 21/03/2012, Prot. 1959, dalla dottoressa Conti Isabella, nata a Roma il 22/09/1958, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4676 dal 20/12/1993;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 104-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 24/02/2012, Prot. 1330, dal dottor Ferretti Marcello, nato a Roma il 09/07/1930 , iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1534 dal 08/11/1990;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 105-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 21/03/2012, Prot. 1960, dal dottor Fiorelli Fabio Dariandrea Giuseppe, nato a Roccasecca (Fr) il 01-06-1959, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18112 dal 20-09-2010;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 106-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 05/03/2012, Prot. 1537, dalla dottoressa Frangipane Caterina,

nata a Sapri (Sa) il 02/02/1946, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2519 dal 08/11/1990;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso).-----

-----delibera (n. 107-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 16/03/2012, Prot. 1820, dal dottor Giordano Mario, nato ad Ancona il 07/04/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3872 dal 15/12/1993;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso).-----

-----delibera (n. 108-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. B, pervenuta in data 07/03/2012, Prot. 1611, dalla dottoressa Nocita Roberta, nata a Roma il 08/04/1975 , iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. B con il n. 9b) dal 21/04/2004;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso).-----

-----delibera (n. 109-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. B del richiedente sopra generalizzato.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 20/02/2012, Prot. 1262, dalla dottoressa Oddi Baglioni Lavinia, nata a Roma il 18/04/1941, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 602 dal 08/11/1990; -----

con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 110-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 15/03/2012, Prot. 1802, dalla dottoressa Poletti Rita, nata a Cagliari il 08/01/1940, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1488 dal 08/11/1990;-----

con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 111-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 20/02/2012, Prot. 1152, dalla dottoressa Pontecorvi Laura, nata a Formia il 09/09/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7470 dal 29/05/1998; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 112-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 22/02/2012, Prot. 1261, dal dottor Renzi Paolo, nato a Milano il 12/03/1941, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3255 dal 08/11/1990; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 113-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 16/03/2012, Prot. 1818, dalla dottoressa Sanna Carla, nata a Cagliari il 16/05/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14637 dal 07/02/2007;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 114-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 13/03/2012, Prot. 1749, dalla dottoressa Scalpelli Luisa, nata a Roma il 20/04/1945 , iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 28 dal 08/11/1990;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 115-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 36 del 23/01/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Brattoli Lucia, nata ad Andria (Ba) il 17/06/1976, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 152 del 13/03/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Brattoli Lucia all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 116-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Brattoli Lucia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 13/03/2012, data di iscrizione della dottoressa Brattoli Lucia all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 38 del 23/01/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione del dottor Cascone Dario, nato a Roma il 24/12/1975, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 151 del 13/03/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottor Cascone Dario all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 117-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dottor Cascone Dario sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno 13/03/2012, data di iscrizione del dottor Cascone Dario all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 426 del 14/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione del dottor Chirico Giandomenico, nato a Reggio Calabria il 01/01/1979, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria del 10/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottor Chirico Giandomenico all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 118-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dottor Chirico Giandomenico, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno 10/02/2012, data di iscrizione del dottor Chirico Giandomenico all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 499 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa De Furia Marialuigia, nata ad Ariano Irpino (Av) il 21/05/1981, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 09/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa De Furia Marialuigia all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 119-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa De Furia Marialuigia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 09/02/2012, data di iscrizione della dottoressa De Furia Marialuigia all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta

dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 42 del 23/01/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa De Matteis Bice, nata Milano il 06/01/1968, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 150 del 13/03/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa De Matteis Bice all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 120-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa De Matteis Bice, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 13/03/2012, data di iscrizione della dottoressa De Matteis Bice all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 43 del 23/01/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Fortunato Annalisa, nata ad Andria

(Ba) il 06/02/1981, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 153 del 13/03/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Fortunato Annalisa all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 121-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Fortunato Annalisa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 13/03/2012, data di iscrizione della dottoressa Fortunato Annalisa all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 501 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Gattuso Rossella, nata a Caltanissetta il 15/05/1981, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 44 del 09/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Gattuso Rossella all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ---
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 122-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Gattuso Rossella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 09/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Gattuso Rossella all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 502 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Guzzardi Roberta, nata a Corigliano Calabro (Cs) il 27/05/1981, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria del 10/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Guzzardi Roberta all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 123-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Guzzardi Roberta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Guzzardi Roberta all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 429 del 14/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Iacarelli Samia, nata a Giulianova (Te) il 13/08/1981, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana n. I/2164 del 18/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Iacarelli Samia all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 124-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Iacarelli Samia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 18/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Iacarelli Samia all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 503 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione del dottor Lorusso Antonio, nato a Potenza il 27/06/1979, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata del 27/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottor Lorusso Antonio all'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 125-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dottor Lorusso Antonio, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno 27/02/2012, data di iscrizione del dottor Lorusso Antonio all'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 504 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Mangione Barbara, nata a Roma il 28/09/1969, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 43 del 09/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Mangione Barbara all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 126-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Mangione Barbara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 09/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Mangione Barbara all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 505 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Marchegiani Isabella, nata a Cassino (Fr) il 29/09/1973, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 42 del 09/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Marchegiani Isabella all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 127-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Marchegiani Isabella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre

dal giorno 09/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Marchegiani Isabella all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 506 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Masi Mariavittoria, nata a Roma il 22/07/1972, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del 23/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Masi Mariavittoria all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 128-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Masi Mariavittoria, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 23/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Masi Mariavittoria all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta

dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 430 del 14/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Nardella Denise, nata a Roma il 19/09/1976, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia del 10/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Nardella Denise all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 129-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Nardella Denise, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Nardella Denise all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 431 del 14/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Pangrazi Maria Grazia, nata a Roma

il 09/01/1978, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 1/12 del 23/01/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Pangrazi Maria Grazia all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 130-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Pangrazi Maria Grazia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 23/01/2012, data di iscrizione della dottoressa Pangrazi Maria Grazia all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 509 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Poddi Elena, nata a Terni il 23/08/1979, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria del 27/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Poddi Elena all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 131-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Poddi Elena, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 27/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Poddi Elena all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 433 del 14/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Rigoli Barbara, nata a Roma il 06/08/1970, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 09/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Rigoli Barbara all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 132-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Rigoli Barbara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 09/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Rigoli Barbara all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 435 del 14/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Savio Flaminia, nata a Roma il 18/09/1977, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana n. I/2165 del 18/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Savio Flaminia all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 133-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Savio Flaminia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 18/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Savio Flaminia all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 512 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Zaccarello Graziana, nata a Siracusa il 24/09/1981, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del 23/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Zaccarello Graziana all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 134-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Zaccarello Graziana, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 23/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Zaccarello Graziana all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 459 del 28/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Zini Maria Teresa, nata a Castellarano (Re) il 04/10/1945, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 09/02/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Zini Maria Teresa all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 135-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Zini Maria Teresa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 09/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Zini Maria Teresa all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana presentata dalla dottoressa Armati Maria Chiara, nata a Roma il 04/12/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 5832 dal 10/02/1995, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del 05/06/1997, residente in omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Armati Maria Chiara a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 136-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Armati Maria Chiara, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dalla dottoressa Bello Marianna, nata a Foggia il 16/05/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17776 dal 29/03/2010, residente in omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Bello Marianna a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 137-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bello Marianna, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto presentata dalla dottoressa Benedetti Luisa, nata a Padova il 08/09/1955, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 34 L. 56/89) con il n. 7925 dal 12/03/1999, residente in omissis;-----
- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Benedetti Luisa a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----
- con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----
- delibera (n. 138-12)-----
- per i motivi di cui in premessa: -----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Benedetti Luisa, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----
- Il Consiglio-----
- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----
- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria presentata dalla dottoressa Biondi Domenica, nata a Crotone il 09/12/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 18026 dal 14/06/2010, residente in omissis;-----
- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Biondi Domenica a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 139-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Biondi Domenica, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana presentata dalla dottoressa Bufagna Valentina, nata a Roma il 29/12/1970 iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 7540 dal 09/07/1998, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del 18/02/2003, residente in omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Bufagna Valentina a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso)-----

-----delibera (n. 140-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bufagna Valentina, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia presentata dalla dottoressa Calì Raffaella, nata a Roma il 29/12/1973, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16355 dal 18/07/2008, residente in omissis;-----
- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Calì Raffaella a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----
con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----
-----delibera (n. 141-12) -----
- per i motivi di cui in premessa: -----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Calì Raffaella, sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----
-----Il Consiglio-----
- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----
- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia presentata dalla dottoressa Costanzo Immacolata, nata a Lamezia Terme (Cz) il 11/01/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12270 dal 27/09/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del 27/06/2008, residente in omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Costanzo Immacolata a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 142-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Costanzo Immacolata, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo presentata dalla dottoressa D'Ambrosio Giuseppina, nata a Isernia il 22/12/1963, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14965 dal 13/06/2007, residente in omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa D'Ambrosio Giuseppina a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 143-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa D'Ambrosio Giuseppina, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna presentata dalla dottoressa De Santis Sara, nata a Napoli il 19/01/1960, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 5789 dal 04/02/1995, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 con delibera del 20/12/1999, residente in omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa De Santis Sara a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 144-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa De Santis Sara, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana presentata dalla dottoressa Ledda Claudia, nata a Cagliari il 06/03/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 10537 dal 17/07/2002, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del 06/02/2006, residente in omissis;-----
- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Ledda Claudia a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----
-----delibera (n. 145-12)-----
- per i motivi di cui in premessa: -----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ledda Claudia, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----
- Il Consiglio-----
- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----
- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria presentata dalla dottoressa Lenti Michela, nata a Paola (Cs) il 18/12/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16836 dal 26/03/2009, residente in omissis;-----
- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Lenti Michela a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 146-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Lenti Michela, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania presentata dalla dottoressa Maiella Giovanna, nata ad Avellino il 23/12/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16028 dal 23/04/2008, residente in omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Maiella Giovanna a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 147-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Maiella Giovanna, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta

dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia presentata dalla dottoressa Mangano Piera, nata a Messina il 08/09/1984, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17155 dal 18/06/2009, residente in omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Mangano Piera a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 148-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Mangano Piera, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria presentata dalla dottoressa Morani Giuliana, nata a Tropea (Vv) il 13/03/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12491 dal 13/12/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del 17/01/2008, residente in omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Morani Giuliana a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----
-----delibera (n. 149-12)-----
per i motivi di cui in premessa: -----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Morani Giuliana, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----
-----Il Consiglio-----
- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----
- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte presentata dal dottor Terminio Nicolò, nato a San Cataldo (CI) il 06/08/1978, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12395 dal 09/11/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 con delibera del 25/02/2009, residente in omissis;-----
- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----
- Rilevata la conformità della posizione del dottor Terminio Nicolò a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----
-----delibera (n. 150-12)-----
per i motivi di cui in premessa: -----
- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Terminio Nicolò, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della

Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Liguria presentata dal dottor Vanneschi Simone Maria, nato a Roma il 02/08/1981, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16249 dal 23/05/2008, residente in omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione del dottor Vanneschi Simone Maria a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 151-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Vanneschi Simone Maria, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Liguria e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----

Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la legge del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica; -----

- visto l'art. 50, comma 5 del Dpr 328/2001; -----

- vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----

1. Abenavoli Antonella, nata a Roma il 03/07/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15410, ha conseguito in data 10/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SCUP SIS – Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum (riconosciuta con D.D. del 31/07/2003);-----

2. Amato Andreana, nata a Roma il 15/06/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 10089, ha conseguito in data 02/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia della gestalt presso l' Istituto di Gestalt Therapy – HCC KAIROS srl (riconosciuta con D.M del 09/05/1994);-----

3. Antonelli Costaggini Andrea, nato a Latina il 09/10/1969, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13074, ha conseguito in data 05/08/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia della Gestalt presso l' IGF – Istituto Gestalt Firenze (riconosciuto con D.M del 16/11/2000);-----

4. Bacigalupi Marta, nata a Roma il 07/07/1982, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15683, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;-----

5. Balbi Juan Jose, nato a Mar del Plata (Argentina) il 11-02-1948, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 19201, ha conseguito il titolo di “Licenciado in Psicología” presso la Universidad de Buenos Aires in data 24/04/1975. Tale titolo gli è stato riconosciuto dal Ministero della Salute con decreto del 13/03/2012 quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia;-----

6. Barbarossa Alfredo, nato a Cosenza il 06/05/1979, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15533, ha conseguito in data 19/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia della Gestalt presso l' IGF – Istituto Gestalt Firenze (riconosciuto con D.M del 16/11/2000);-----

7. Barletta Maria Giovanna, nata a Sarno (Sa) il 09/01/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14739, ha conseguito in data 18/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicosintetico presso la SIPT – Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica di Firenze (riconosciuta con D.M. del 29/09/1994);-----

8. Bianco Rosa Maria, nata a Fribourg (Svizzera) il 21/10/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 12524, ha conseguito in data 20/03/2009 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l' Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000);-----
9. Biondillo Vincenza, nata a Maddaloni (Ce) il 19/06/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15772, ha conseguito in data 16/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia gestalt analitica presso il Centro Studi Psicosomatica (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000);-----
10. Blandamura Emanuela, nata a Roma il 08/11/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15537, ha conseguito in data 07/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo e comportamentale presso l' APC – Associazione di Psicologia Cognitiva (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);-----
11. Bonomo Francesca Romana, nata a Roma il 04/11/1982, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15972, ha conseguito in data 15/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l' Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----
12. Callopoli Marco, nato a Roma il 21/06/1980, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15979, ha conseguito in data 12/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SIPSI – Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);-----
13. Campanella Sandra, nata a Roma il 05/03/1961, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14686, ha conseguito in data 12/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SIPSI – Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);-----
14. Carbonaro Carmen Vincenza, nata a Foggia il 20/11/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14875, ha conseguito in data 31/10/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SFPDI – Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Psicodinamico (riconosciuta con D.D. del 02/08/2001);-----
15. Carpio Maria, nata a Roma il 28/08/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14530, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di

Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); -----

16. Cecchini Ombretta, nata a Roma il 09/04/1967, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13240, ha conseguito in data 29/11/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso il CIPA – Centro Italiano di Psicologia Analitica (riconosciuto con D.D. del 29/01/2001);-----

17. Ceci Lucilla Maria, nata a Roma il 30/11/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15095, ha conseguito in data 28/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);

18. Colella Anna, nata a Napoli il 14/04/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15346, ha conseguito in data 04/03/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SIPSI – Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);-----

19. Cortese Laura, nata a Palermo il 10/05/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13589, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); -----

20. Crisanti Pamela, nata a Roma il 13/02/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 10293, ha onseguito in data 09/03/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS – Studio di Psicosociologia srl (riconosciuto con D.D. del 23/04/2007); -----

21. Dell'Anna Patrizio Romano, nato a Roma il 30/09/1971, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 9836, ha conseguito in data 29/09/2006 il diploma di specializzazione in psicoterapia della Gestalt presso l' IGF – Istituto Gestalt Firenze (riconosciuto con D.M del 16/11/2000); -----

22. Di Benedetto Concetta, nata a Barletta (Ba) il 05/02/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 10907, ha conseguito in data 07/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo e comportamentale presso l' APC – Associazione di Psicologia Cognitiva (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); -----

23. Di Donato Roberta, nata a Pescara il 24/07/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16006, ha conseguito in data 31/01/2012 il diploma di

specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";-----

24. Fordellone Sara, nata a Cassino (Fr) il 04/07/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15803, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998);-----

25. Franchi Roberta, nata a Roma il 14/08/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 9987, ha conseguito in data 02/03/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico presso la SIG – Società Italiana Gestalt (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);-----

26. Frangella Cristina, nata a Roma il 25/07/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14182, ha conseguito in data 13/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SPIM – Scuola di Psicoterapia Integrata e Musicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/06/2003);-----

27. Freni Sterrantino Cinzia, nata a Cosenza il 02/07/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14830, ha conseguito in data 11/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la ISIPSE' – Scuola di Psicoterapia in Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale (riconosciuta con D.D. dell'11/02/2005);-----

28. Galasso Silvia, nata a Napoli il 30/11/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15467, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università Pontificia Salesiana (diploma equivalente per la psicoterapia a quello delle scuole di specializzazione delle università italiane con D.M. del 18/11/1994);-----

29. Giliberti Concetta, nata a Pomigliano d'Arco (Na) il 13/04/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16015, ha conseguito in data 30/01/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ISPREF – Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare di Napoli (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

30. Giorgio Antonella, nata a Pagani (Sa) il 02/03/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15363, ha conseguito in data 28/10/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SFPDI – Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Psicodinamico (riconosciuta con D.D. del 02/08/2001);

31. Imperato Laura, nata a Roma il 28/01/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14486, ha conseguito in data 10/04/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SPAD - Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile ad indirizzo psicodinamico (riconosciuta con D.D. del 29/01/2001);-----
32. Lenoci Maria Teresa, nata a Martina Franca (Ta) il 18/08/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14611, ha conseguito in data 15/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la HUMANITAS – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Specialistica per lo Sviluppo e l'Adolescenza (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005); -----
33. Licciardello Kara, nata a Roma il 05/07/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11601, ha conseguito in data 23/06/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale sistemico presso l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
34. Luchetti Emiliano, nato a Pisa il 25/05/1980, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14993, ha conseguito in data 13/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994);-----
35. Ludovici Chiara, nata a Alatri (Fr) il 30/03/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15484, ha conseguito in data 04/12/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); -----
36. Magrini Francesca, nata a Roma il 12/02/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13856, ha conseguito in data 09/03/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS – Studio di Psicosociologia srl (riconosciuto con D.D. del 23/04/2007); -----
37. Mannu Rosalba, nata a Foggia il 05/06/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11764, ha conseguito in data 03/03/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SIPSI – Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);-----
38. Marin Francesca, nata a Latina il 30/10/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13272, ha conseguito in data 30/10/2009 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo e comportamentale presso

l' APC – Associazione di Psicologia Cognitiva (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); -----

39. Martucci Francesca Maria, nata a Roma il 04/03/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13274, ha conseguito in data 07/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);

40. Massimi Agnese, nata a Tivoli (Rm) il 16/12/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 12552, ha conseguito in data 17/01/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994); ----

41. Medici Monica, nata a Civitavecchia (Rm) il 07/05/1971, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16476, ha conseguito in data 12/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SIPSI – Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);-----

42. Melodia Raffaella, nata a Roma il 25/01/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 12602, ha conseguito in data 17/12/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la ASARNIA – Associazione per lo Sviluppo dell'Approccio Relazionale in Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); -----

43. Menichelli Roberta, nata a Colleferro (Rm) il 04/02/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14003, ha conseguito in data 09/09/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l' Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

44. Milla Cristiana, nata a Roma il 06/03/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13480, ha conseguito in data 18/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicosintetico presso la SIPT – Società Italiana di Psicotesi Terapeutica di Firenze (riconosciuta con D.M. del 29/09/1994); -----

45. Minotti Roberto, nato a Roma il 25/05/1964, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15003, ha conseguito in data 02/03/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico presso la SIG – Società Italiana Gestalt (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); -----

46. Monteleone Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 28/06/1971, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11512, ha conseguito in data 27/03/2010 il

diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SMIAB – Società Medica Italiana di Sel-Analisi Bioenergetica (riconosciuta con D.M. del 16/11/2000);

47. Monti Lorena, nata a Binningen (Svizzera) il 27/02/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15384, ha conseguito in data 08/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l' ITER – Istituto Terapeutico Romano (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

48. Napoli Luca, nato a Cosenza il 12/03/1975, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11198, ha conseguito in data 02/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia della gestalt presso l' Istituto di Gestalt Therapy – HCC KAIROS srl (riconosciuto con D.M del 09/05/1994);-----

49. Natali Valeria, nata a Rieti il 28/04/1982, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15828, ha conseguito in data 02/03/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico presso la SIG – Società Italiana Gestalt (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);-----

50. Otrelo Oriana, nata a Napoli il 23/09/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11544, ha conseguito in data 03/07/2009 il diploma di specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l' Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

51. Panetti Valentina, nata a Roma il 16/04/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13629, ha conseguito in data 27/10/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia dell'età evolutiva ad indirizzo psicodinamico presso l' Istituto di Ortofonia (riconosciuto con D.D. del 23/07/2001);-----

52. Pellecchia Giovanni, nato a Formia (Lt) il 03/09/1979, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16199, ha conseguito in data 07/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);

53. Pettinari Rosella, nata a Roma il 30/11/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16203, ha conseguito in data 19/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia della Gestalt presso l' IGF – Istituto Gestalt Firenze (riconosciuto con D.M del 16/11/2000);-----

54. Proietti Valentini Arianna, nata a Roma il 17/06/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15017, ha conseguito in data 03/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l' Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

55. Randa Michela, nata a Velletri (Rm) il 07/03/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15225, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SAPA – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Transazionale (riconosciuta con D.D. del 11/02/2008); -----
56. Rauseo Nella, nata a Albstadt Ebingen (Germania) il 18/05/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14374, ha conseguito in data 02/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale presso l' AUXIMON – Istituto di Formazione in Analisi Transazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----
57. Reale Annalisa, nata a Roma il 24/08/1982, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15653, ha conseguito in data 07/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);
58. Ricci Isabella, nata a Roma il 27/10/1982, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15743, ha conseguito in data 24/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l' IPRA – Istituto di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (riconosciuta con D.D. del 20/03/2002);
59. Rosamilia Serena, nata a Roma il 03/08/1983, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16069, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); -----
60. Rosic Mariza, nata a Split (Croazia) il 26/06/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14445, ha conseguito in data 26/03/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SPAD - Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenza e dell'età giovanile ad indirizzo psicodinamico (riconosciuta con D.D. del 29/01/2001);-----
61. Russo Raffaella, nata a Roma il 11-04-1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11220, ha conseguito in data 19/11/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l' Istituto di Psicoterapia Espressiva (riconosciuto con D.D. del 23/07/2004); -----
62. Sacchi Simona, nata a Macerata il 02/07/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14216, ha conseguito in data 09/03/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS – Studio di Psicosociologia srl (riconosciuto con D.D. del 23/04/2007); -----

63. Scappaticci Marina, nata a Parma il 19/07/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16334, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'Istituto di Terapia Relazionale di Caserta (riconosciuto con D.D. del 30/05/2002); -----
64. Scopone Valentina, nata ad Avezzano (Aq) il 27/12/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 10273, ha conseguito in data 12/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SIPSI – Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002); -----
65. Scoppio Valentina, nata a Roma il 18/10/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15398, ha conseguito in data 28/01/2012 il diploma di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università Pontificia Salesiana (diploma equivalente per la psicoterapia a quello delle scuole di specializzazione delle università italiane con D.M. del 18/11/1994); -----
66. Sibilia Alessandra Helen, nata a Roma il 31/08/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11326, ha conseguito in data 14/12/2006 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ITER – Istituto Terapeutico Romano (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); -----
67. Soprani Roberta, nata a Roma il 22/03/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15661, ha conseguito in data 07/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo e comportamentale presso l'APC – Associazione di Psicologia Cognitiva (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); -----
68. Spagnuolo Olga, nata a Napoli il 27/01/1959, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14514, ha conseguito in data 02/03/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione presso la SIPRE – Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (riconosciuta con D.D. del 29/01/2001); -----
69. Treglia Francesco, nato a Sora (Fr) il 08/09/1975, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 10801, ha conseguito in data 03/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); -----
70. Turano Daniela, nata a Roma il 04/11/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14578, ha conseguito in data 07/02/2012 il diploma di

specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);---

71. Vecchi Lorenzo, nato a Roma il 21/02/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15405, ha conseguito in data 12/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SIPSI – Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);-----

72. Villani Raffaele, nato a Roma il 13/12/1973, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14647, ha conseguito in data 17/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SGAI – Scuola di Formazione In Psicoterapia Gruppoanalitica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998);-----

con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso). -----

-----delibera (n. 152-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati.-----

Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2010 016-----

Alle ore 10:50 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio Avv. Luca Lentini ed il Dott. Franco Morozzo della Rocca.-----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna. -----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il consulente legale, Dott. Franco Morozzo della Rocca. -----

Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpato ha prodotto memorie (prot. n. omissis) nel termine di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 10:57 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio l’incolpato dott. omissis, nato a omissis ed il suo difensore, Avv. omissis del foro di Roma riconosciuto con tesserino n. omissis -----

Alle ore 10:58 entra il consigliere dott.ssa Barbara Tibaldi. -----

Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpato ed autorizza lo stesso ad esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -----

Omissis.-----

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.-----

Vengono congedati l'incolpato, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione"; -----

- vista la propria deliberazione n. omissis di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpato;-----

- audito il dott. omissis, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale;-----

- ascoltate le difese verbali dell'incolpato e del suo difensore, Avv. Omissis; -----

- preso atto della memoria difensiva depositata dal dott. Omissis a mezzo del suo difensore (prot. n. omissis);-----

- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza.";-----

- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato."; -----

- con voto segreto n. 3 contrari e n. 7 favorevoli e n 2 schede bianche sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato, dott. omissis;-----

- con voto segreto n. 2 astenuti e n. 10 favorevoli sulla irrogazione della sanzione dell'avvertimento ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) L. 56/89; -----

-----delibera (n. 153-12)-----

a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di irrogare la sanzione dell'avvertimento nei confronti del dott. Omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) L. 56/89;-----

b) di notificare la presente deliberazione al dott. Omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare;-----

c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare. -----

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l'incolpato ed il suo difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare. -----

Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpato indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare. -----

Il Presidente informa l'incolpato che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56. -----

Alle ore 11:56 escono i consulenti legali ed il consigliere De Dominicis.-----

Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 12 del 09/03/2012 avente ad oggetto causa Omissis c/Ordine-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";-----

- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio; -----

- preso atto che, in data 8 marzo 2012 (prot. n. omissis), è stato notificato all'Ordine il ricorso ex art. 700 c.p.c. con richiesta di emissione di provvedimento di sospensiva inaudita altera parte, iscritto al ruolo generale con il n. omissis, proposto dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma dal sig. omissis; -----

- considerato che in calce a tale ricorso era esteso decreto di fissazione d'udienza, con il quale veniva indicata la data del 15 marzo 2012, ore 12:30, per la comparizione delle parti;-----

- considerato che la prima seduta consiliare utile era prevista solamente per il 26 marzo 2012;-----

- vista la delibera presidenziale n. omissis, con la quale si è deciso di costituirsi nel summenzionato giudizio, avvalendosi di un operatore economico che

risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011
"Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture" per i
servizi di patrocinio legale, definendo il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi
previdenziali;-----

- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani,
Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----
-----delibera (n. 154-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----
- di ratificare la delibera presidenziale n. omissis, di seguito riportata e parte
integrante del presente atto, con la quale si è deciso di costituirsi nel giudizio
promosso dal sig. omissis, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, ed iscritto al
ruolo generale con il n. omissis, avvalendosi di un operatore economico che
risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011
"Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture" per i
servizi di patrocinio legale, definendo il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi
previdenziali.-----

Delibera presidenziale n. omissis-----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----
dott.ssa Marialori Zaccaria-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di
Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio
"cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";-----

- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare,
l'art. 6 comma I lett. q), secondo cui spetta al Consiglio Regionale "resistere in
contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni
giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ";-----

- vista la deliberazione n. omissis, con la quale il Consiglio ha disposto l'avvio del
procedimento disciplinare a carico del sig. omissis, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio al n. omissis, con la contestazione dell'addebito disciplinare relativo alla
violazione degli artt. 2, 5, 7, 8, 38 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani;-----

- atteso che, con la suindicata delibera, il Consiglio ha altresì convocato dinanzi a sé il sig. omissis per l'adunanza consiliare che si terrà, presso la sede dell'Ordine, il giorno 26 marzo 2012 alle ore 12:15;-----

- preso atto che, in data 8 marzo 2012 (prot. n. omissis), è stato notificato all'Ordine il ricorso ex art. 700 c.p.c. con richiesta di emissione di provvedimento di sospensiva inaudita altera parte, iscritto al ruolo generale con il n. omissis, proposto dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma dal sig. omissis al fine di "sospendere l'efficacia della deliberazione impugnata con la quale si dispone la convocazione del sig. omissis innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per il giorno 26.03.2012", nonché di "revocare, annullare e/o porre nel nulla la deliberazione n. omissis comunicata al sig. omissis il giorno 6 febbraio 2012 con la quale si disponeva l'avvio di un procedimento disciplinare";-----

- considerato che in calce a tale ricorso è esteso decreto di fissazione d'udienza, con il quale viene indicata la data del 15 marzo 2012, ore 12:30, per la comparizione delle parti;-----

- preso atto che la prima seduta consiliare utile si terrà solamente il 26 marzo p.v.;--

- visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli psicologi del Lazio approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011;-----

- visto, in particolare, l'art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale definisce le modalità di svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 193.000,00 oltre IVA, stabilendo al comma II che il Consiglio può adottare "... una delibera di carattere generale e programmatico nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno attraverso la procedura di cottimo fiduciario, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento per ogni singola categoria di beni e servizi individuata";-----

- vista la delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture", con la quale si esplicitano, tra l'altro, i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2012, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;-----

- ritenuto l'atto infondato in fatto e in diritto;-----

- ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto;-----

- rilevata l'opportunità di fissare il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000 (ottomila/00 euro) oltre I.V.A. e contributi previdenziali;-----

delibera -----

Per i motivi di cui in premessa: -----

1) di costituirsi nel giudizio promosso dal sig. omissis, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, ed iscritto al ruolo generale con il n. omissis, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture" per i servizi di patrocinio legale;-----

2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali.-----

3) di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta consiliare. -----

Le procedure necessarie per l'affidamento di detto servizio saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

Il Presidente -----

(dott.ssa Marialori Zaccaria)-----

Alle ore 12:01 entra il consigliere De Dominicis -----

Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2010 025 ed esame istanza di remissione atti alla Commissione Deontologica-----

Alle ore 12:02 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio Avv. Luca Lentini ed il Dott. Franco Morozzo della Rocca.-----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna. -----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, Avv. Luca Lentini. -----

L'Avvocato Lentini ritiene opportuno informare il Consiglio che l'incolpato ha proposto ricorso ex 700 cpc avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare n. omissis chiedendone la sospensione. L'autorità Giudiziaria con Ordinanza (prot. n. omissis) ha rigettato il detto ricorso. -----

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpato ha prodotto memorie omissis nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare e successivamente ha avanzato istanza di rimessione degli atti alla Commissione Deontologica per l'espletamento della sua audizione in fase di istruttoria preliminare omissis. -----

Il Presidente invita i consulenti legali a lasciare la sala. Escono il dott. Franco Morozzo della Rocca e l'avv. Luca Lentini. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione"; -----

- vista la propria deliberazione n. omissis di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpato;-----

- preso atto della memoria difensiva depositata dal omissis a mezzo del suo difensore omissis; -----

- vista l'istanza di rimessione degli atti alla Commissione Deontologica omissis;-----

- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..";-----

- con voto segreto n. 12 favorevoli e n.1 contrario sull'accoglimento dell'istanza di rimessione degli atti alla Commissione Deontologica;-----

-----delibera (n. 155-12)-----

a) a prescindere dalla consistenza della doglianza formulata dal omissis, di accogliere la sua istanza di rimessione degli atti alla Commissione Deontologica affinché possa essere rinnovata la convocazione dello stesso ed ogni successivo incombente;-----

b) di notificare la presente deliberazione al sig. omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. -----

Il Consigliere Bizzarri chiede la parola al Presidente per esporre delle sue osservazioni.-----

Il Presidente concede la parola. Il dott. Bizzarri rileva che se pur la sede non presenta barriere architettoniche ha riscontrato notevoli difficoltà nell'accesso alla sede dell'ente sia per la mancanza di un posto auto disabili sia per avere trovato chiuso il portone d'ingresso.-----

La Presidente precisa che sono già state attivate le pratiche al fine di ottenere un raddoppio dei posti auto disabili, per quanto riguarda il portone e si scusa per l'accaduto.-----

Alle ore 12:27 entra il consulente legale avv. Luca Lentini. -----

Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Discussione in merito a modifiche Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità, Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza -----

Il Presidente procede a dare lettura del testo del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio-----

Il Presidente dispone, con l'accordo del Consiglio, di procedere alla votazione dei singoli emendamenti proposti agli articoli del Regolamento su indicato.-----

Il Presidente pone a votazione le modifiche proposte all'art. 2, come da testo inviato.-----

Il Consiglio approva all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso).-----

Il Presidente pone a votazione le modifiche proposte all'art. 6, come da testo, inviato. Si procede all'esame del nuovo testo del comma 1 dell'art. 6 e della proposta di rinumerare gli attuali comma 1 e 2 del detto articolo come commi 2 e 3, come risulta da testo inviato.-----

Il consigliere Barbato chiede la parola prima che si proceda alla votazione della modifica proposta al comma 1 dell'art. 6. Il Presidente dà la parola al consigliere Barbato. Il consigliere Barbato espone le osservazioni formulate in ordine all'emendamento al comma 1 dell'art. 6. Successivamente chiede la parola il consigliere Bizzarri. La Presidente concede la parola al consigliere Bizzarri. Il Consigliere Bizzarri rileva di avere proposto la modifica tenendo conto di fatti pregressi, dal momento che in passato non è stato concesso l'accesso agli atti da parte dei consiglieri di minoranza. Il Presidente rileva che in quella occasione l'ufficio non poté consentire l'immediato accesso agli atti poiché l'istanza

risultava, così come formulata, incompleta. Per detta ragione l'amministrazione richiese ai consiglieri di integrare l'istanza che successivamente fu accolta. Il Presidente rileva che l'accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla L. 241/90 e dal DPR 184/2006 e non può essere disciplinato all'interno del Regolamento del Consiglio dell'Ordine. Il Consigliere Bizzarri dichiara di non condividere quanto dichiarato dal Presidente e chiede pertanto che nel Regolamento del Consiglio dell'Ordine si disciplinino anche le modalità di accesso agli atti da parte dei consiglieri, chiede altresì che venga richiesto un parere de veritate ad un legale sulla questione in esame riservandosi di formulare personalmente il quesito. Il Consigliere Barbato rileva che ci fu un problema informativo circa la questione relativa a Farmacap. Il Presidente richiama il Consiglio a procedere alla votazione del nuovo testo del comma 1 dell'art. 6 ed alla relativa remunerazione dei commi 1 e 2 in 2 e 3. Il Consiglio procede a votazione con voto n. 3 contrari (Barbato, Bizzarri e Tibaldi), n. 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Urso) e n. 1 astenuto (Piccinini) risulta approvato l'emendamento proposto relativo alla rinumerazione degli attuali commi 1 e 2 come commi 2 e 3 ed all'introduzione del primo comma come sopra indicato. -----

Il Presidente in merito agli emendamenti proposti ai commi 1 e 2, rinumerati in 2 e 3, dell'art. 6 dichiara che è necessario procedere dal momento che la materia è regolamentata da altro atto. Inoltre il Tesoriere rileva che il conferimento degli incarichi è disciplinato dal regolamento già approvato dal Consiglio. Il Tesoriere rammenta che in base al detto Regolamento basato sulla distinzione tra livello politico e gestionale il Consiglio non può conferire incarichi. Il Consigliere Barbato pone la seguente domanda: "è vero o no che non tutti i conferimenti degli incarichi hanno valenza gestionale? Sussistono anche incarichi non aventi un oggetto gestionale, ci sono situazioni in cui sarebbe opportuno conferire un incarico ad un consigliere indipendentemente dal costo. Un esempio sono le questioni delicate ed istituzionali, rispetto alle quali un consigliere detiene una competenza maggiore rispetto ad un soggetto terzo, non riteniamo quindi opportuno togliere al consiglio tale competenza per poi eventualmente in casi particolari attribuirla al Presidente". Il Tesoriere chiede un esempio pratico di incarico che corrisponda ad una delle situazioni delineate. Il Consigliere Bizzarri risponde fornendo i seguenti esempi: l'incarico di referente di area, di supervisore

di un gruppo. Il Tesoriere rileva che questa discussione nasce dal fraintendimento dell'accezione terminologica della parola incarico, evidenziando che le funzioni a cui il consigliere Bizzarri si riferisce non sono infatti qualificabili come incarichi. Il Presidente pone quindi ai voti gli emendamenti ai commi 1 e 2, attualmente rinumerati in 2 e 3, dell'art. 6. Esce il consigliere Barbato. Con n. 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso) e n. 3 astenuti (Bizzarri, Piccinini, Tibaldi) si approvano gli emendamenti proposti nonché l'abrogazione della lett. b) comma 1, attualmente rinumerato in secondo comma, dell'art. 6. Entra il consigliere Barbato. -----

Il Presidente pone ai voti il comma 1 lett. a) dell'art. 14 e dà lettura del testo del detto comma e delle osservazioni formulate.-----

Il Consigliere Barbato chiede di potere chiarire le osservazioni formulate. Il Presidente concede la parola al consigliere Barbato la quale chiede perché, a fronte di situazioni sopravvenute aventi carattere d'urgenza, prima di assumere una qualsiasi decisione non si possa procedere ad una convocazione straordinaria del Consiglio oppure ad una immediata comunicazione e consultazione di tutti i componenti del Consiglio. Il consulente legale chiarisce le esigenze sottese alla norma. Il Consigliere Piccinini chiede la parola, che gli è concessa dal Presidente. Il Consigliere Piccinini sottolinea la necessità di definire cosa si intenda con la locuzione "carattere d'urgenza". Il consulente legale precisa che il carattere d'urgenza deve essere inteso in senso oggettivo e non soggettivo e che pertanto detto carattere è determinato dalla tempistica. Esce alle ore 13:27 il consigliere Del Lungo. Chiede la parola il consigliere Bizzarri. Il Presidente dà la parola al consigliere Bizzarri il quale chiede che si proceda all'emendamento dell'articolo in esame prevedendo per l'adozione di qualsiasi decisione avente carattere d'urgenza l'immediata indizione di una seduta consiliare straordinaria. Il Consigliere Piccinini rileva l'importanza di fissare dei criteri che consentano di delineare quando o meno sussiste l'urgenza. Il Consulente legale rileva che nella normativa vigente non sussiste alcuna definizione della locuzione "carattere d'urgenza". Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'emendamento al comma 1 lett. a) dell'art. 14 . Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) n. 4 contrari (Barbato, Bizzarri, Piccinini, Tibaldi) approva l'emendamento proposto. -----

Il Presidente dà lettura e pone ai voti il comma 1 lett. c) dell'art. 14. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso), n. 4 astenuti (Barbato, Bizzarri, Piccinini, Tibaldi) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti il comma 1 lett. d) dell'art. 14. Il Consigliere Barbato chiede di potere leggere le osservazioni formulate, il Presidente l'autorizza a darne lettura. Il Tesoriere chiede ed ottiene la parola dal Presidente per riscontrare al consigliere Barbato precisando che la relazione programmatica al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario può essere presentata al Consiglio solo ed esclusivamente dal Presidente e di esso deve discutersene solo in sede consiliare. Il Consigliere Barbato rileva che in tal modo la minoranza non ha alcuna possibilità di avanzare proposte in merito al bilancio preventivo. Il Tesoriere rileva che le proposte possono essere avanzate in seduta consiliare. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) n. 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) e n. 1 astenuto (Piccinini) approva l'emendamento così proposto. Il Presidente dispone che si proceda ad una breve pausa alle ore 13:55. Alle ore 14:22 riprende la seduta. Alle ore 14:23 esce il consigliere Piccinini.-----

Il Presidente pone ai voti l'art. 15 del Regolamento.-----

Il Consiglio procede alla votazione con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) si ritiene approvato l'emendamento. -----

Il Presidente pone ai voti l'emendamento all'art. 17 comma 2. -----

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Tibaldi, Urso) l'emendamento proposto. -----

Il Presidente pone a votazione l'emendamento all'art. 24 comma 2.-----

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Tibaldi, Urso) l'emendamento proposto.-----

Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto al comma 6 dell'art. 24. -----

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, Barbato, Bizzarri, De Dominicis, Gasparini, Tibaldi, Urso) il detto emendamento.-----

Il Presidente pone a votazione l'emendamento all'art. 27, comma 1.-----

Il Consigliere Barbato chiede ed ottiene la parola. Il Consigliere Barbato chiede di chiarire quale sia l'ufficio competente. Il Presidente spiega che allo stato attuale non è possibile statuire quale sia l'ufficio preposto. Il Tesoriere ribadisce che è opportuno allo stato dell'arte non creare dei vincoli mediante l'individuazione di un ufficio. Il Consigliere Bizzarri chiede la parola. Il Presidente concede la parola al consigliere Bizzarri il quale chiarisce che non è corretto demandare ad un ufficio preposto la possibilità di stabilire se possano esserci o meno uditori. Il Consigliere Barbato chiede e ottiene la parola dal Presidente per precisare che le sedute del Consiglio devono essere pubbliche e che deve sussistere la possibilità per chiunque di potere assistere come uditore e, pertanto, chiede che sia ufficializzato il numero delle persone che possono assistere alle sedute e nel caso in cui i richiedenti siano un numero superiore a quello previsto deve essere garantito il loro diritto di assistere mediante l'installazione di un collegamento video con le altre sale adiacenti. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) approva l'emendamento proposto. -----

Il Presidente pone a votazione l'emendamento all'art. 31, commi 1 e 2. -----

Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Borrelli, Gragnani, Urso, D'Aguanno, De Dominicis) e n. 3 astenuti (Tibaldi, Barbato, Bizzarri) approva l'emendamento.-----

Il Presidente pone a votazione l'emendamento all'art. 32, comma 1.-----

Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 3 astenuti (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) approva l'emendamento proposto. -----

-----Il Consiglio-----

- visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18-12-1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- visto il Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio revisionato ed aggiornato con deliberazione n. 194 del 21/06/2006;-----

- ritenuto opportuno procedere ad una revisione del citato Regolamento; -----

- considerato che detta revisione all'esame del Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 20 febbraio u.s è stata rinviata alla seduta del 26 marzo 2012, al fine di consentire a tutti i Consiglieri di prendere direttamente visione degli ultimi

emendamenti elaborati e di proporre ulteriori modifiche alle disposizioni regolamentari;-----

- vista, altresì, la nota prot. n. 1718 del 12/03/2012 con la quale sono state trasmesse ai Consiglieri, come concordato nella seduta consiliare del 20 febbraio 2012, le proposte di emendamenti apportate al Regolamento di cui al punto precedente; ----

- preso atto che il Consulente legale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, avv. Luca Lentini, con nota prot. n. 2056 del 26.03.2012 ha confermato la compatibilità con il dettato normativo delle ipotesi di modifica al Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio trasmesse ai Consiglieri con la nota di cui sopra;-----

- viste le proposte di emendamenti avanzate dai Consiglieri Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari, Tibaldi (prot. n. 2055 del 26.03.2012);-----

- preso atto delle votazioni sui singoli emendamenti agli articoli sotto riportati; ----

- ravvisata la necessità di approvare il testo del Regolamento riportante le modifiche intervenute, sostituendolo a quello attualmente vigente; -----

-----delibera (n. 156- 12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di approvare con voto all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) le modifiche proposte all'art. 2, come da testo inviato di seguito riportato. ----

"Art. 2 | Consigli interprovinciali-----

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo nella regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse e tra loro contigue, da quella in cui ha sede l'Ordine regionale, può essere istituito nell'ambito della stessa regione un ulteriore Ordine con proprio Consiglio e con le stesse competenze previste per gli altri Consigli regionali e/o provinciali. L'istituzione avviene con decreto del Ministro ~~di Grazia~~ e della Giustizia, sentito il Consiglio regionale ed il Consiglio nazionale dell'Ordine.

2. La richiesta va indirizzata al Ministro ~~di Grazia~~ e della Giustizia, corredata da almeno duecento firme autenticate di iscritti all'albo della corrispondente regione e da una dichiarazione del Consiglio regionale dell'Ordine che certifica che i sottoscrittori della richiesta sono realmente iscritti all'albo, che sono in regola con il pagamento delle quote annuali, che non sono attualmente sottoposti a sanzioni disciplinari di sospensione o radiazione e che non hanno in atto ricorsi al Tribunale. Copia autenticata di tale richiesta va inviata al Consiglio nazionale ed al Consiglio regionale." -----

- di approvare con voto n. 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) n. 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso), n. 1 astenuto (Piccinini) i seguenti emendamenti la rinumerazione dei commi 1 e 2 come commi 2 e 3 e l'introduzione del primo comma come di seguito riportato: -----

"Art. 6 | *Attribuzioni*-----

1. Il consiglio inteso come organo collegiale ed il Presidente sono gli organi di vertice che definiscono le scelte strategiche e le politiche dell'Ente, nonché decidono in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'intera attività.-----

2. Spetta al Consiglio Regionale:-----

a) eleggere, nel suo seno, entro trenta giorni dalle elezioni il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il Consigliere tesoriere;-----

b) conferire eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;-----

c) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine; provvedere alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; [...];-----

3. Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali e svolge ogni altro compito deliberativo ed esecutivo previsto dalla legge 56/89 o necessario alla gestione dell'Ordine regionale."-----

- di approvare con voto 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, Gasparini, Urso, Borrelli, Del Lungo, D'Aguanno, De Dominicis) e n. 3 astenuti (Tibaldi, Bizzarri, Piccinini) l'abrogazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 6 come di seguito riportato: -----

"2. Spetta al Consiglio Regionale:-----

a) eleggere, nel suo seno, entro trenta giorni dalle elezioni il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il Consigliere tesoriere;-----

b)... (abrogato);-----

c) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine; provvedere alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;-----

d) curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;-----

- e) curare la tenuta e la pubblicazione dell'albo professionale, provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuare la revisione dell'albo almeno ogni due anni; -----
- f) provvedere alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di Grazia e della Giustizia, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio, nonché al Consiglio nazionale dell'Ordine;-----
- g) designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale;-----
- h) vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;-----
- i) adottare i provvedimenti disciplinari;-----
- l) provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;-----
- m) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;-----
- n) curare la pubblicazione di un notiziario per gli iscritti;-----
- o) promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai livelli istituzionali;-----
- p) predisporre sulla base del Regolamento nazionale il Regolamento interno e trasmetterlo al Consiglio nazionale così come eventuali modifiche al regolamento stesso; definire ed approvare il regolamento organico e le piante organiche del personale del Consiglio; indire concorsi per eventuali assunzioni; stipulare i contratti;-----
- q) resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità;-----
- r) provvedere agli adempimenti previsti alla scadenza per le elezioni del Consiglio;-----
- s) interagire con il Consiglio nazionale attraverso il proprio presidente.”-----
- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguzzo, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) n. 4 contrari (Barbato, Bizzarri, Piccinini, Tibaldi) l'emendamento al comma 1 lett. a) dell'art. 14 così come proposto e di seguito riportato-----
- “Art. 14 | Cariche Regionali -----
1. Le cariche istituzionali sono le seguenti:-----
- a) Presidente: il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge 56/89, dal presente regolamento e/o da altre norme, ovvero dal Consiglio, *adottando le deliberazioni del caso.*-----

~~Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, dirige l'attività degli uffici regionali coadiuvato dal segretario, firma i mandati di pagamento rimettendoli al tesoriere.~~

Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Sovrintende all'attività di direzione degli uffici regionali. -----

Dà comunicazione agli eletti nel Consiglio dell'avvenuta proclamazione e li convoca per l'insediamento. Dà comunicazione, unitamente al presidente del seggio, della elezione delle cariche regionali al Consiglio nazionale ed al Ministro ~~di Grazia e~~ *della* Giustizia.

~~Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il Presidente~~ *si avvale della collaborazione del Direttore.* -----

Ogni volta che sia necessario, e comunque prima delle sedute del Consiglio, *il Presidente riunisce* il vicepresidente, il segretario ed il Consigliere tesoriere. -----

Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. -----

Nomina i rappresentanti dell'Ordine nei casi non previsti dall'art.6, comma 2, lettera g) del presente regolamento. In caso d'urgenza, nomina i rappresentanti dell'Ordine menzionati dall'art.6, comma 2, lettera g) del presente regolamento. In entrambe le ipotesi, ne dà comunicazione al Consiglio". -----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 4 astenuti (Barbato, Bizzarri, Piccinini, Tibaldi) l'emendamento al comma 1 lett. c) dell'art. 14 di seguito riportato -----

*"c) Segretario: il segretario coadiuva il presidente nelle sedute di Consiglio curando la compilazione dei verbali, assicura la regolare tenuta dei registri **verbali e** delle deliberazioni e sovrintende al funzionamento dell'archivio.* -----

~~Firma i verbali, e le deliberazioni e coadiuva il presidente nella direzione degli uffici. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. Tiene aggiornato l'albo.~~ *Sovrintende all'aggiornamento dell'albo.* -----

*E' responsabile del rilascio dei ~~nulla osta~~ **pareri** sulle richieste degli iscritti in materia pubblicitaria".* -----

di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) n. 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) e

n. 1 astenuto (Piccinini) l'emendamento al comma 1 lett. d) dell'art. 14 di seguito riportato -----

"d) Tesoriere: il Consigliere tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell'Ordine. Tutte le risorse finanziarie devono essere depositate su di un conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Consiglio e su un conto corrente postale. il Consigliere tesoriere provvede vigila insieme al Direttore e al Responsabile dei servizi amministrativi, ove presente, nei limiti delle loro attribuzioni, sulla gestione delle entrate alla riscossione delle entrate; paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati emessi e firmati dal presidente .-----

Aggiorna il Consiglio sullo stato della riscossione nonché sullo stato di morosità protratta per oltre due anni degli iscritti, sulla base della quale procedere alla sospensione dall'esercizio professionale, a norma dell'art. 26 della Legge n. 56/1989.-----

Il Consigliere tesoriere assicura la sovrintende alla regolare tenuta dei seguenti registri contabili previsti dal regolamento e da ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo:-----

- *Partitario impegni;-----*
- *Partitario accertamenti;-----*
- *Partitario residui;-----*
- *Libro giornale;-----*
- *Registro degli inventari.-----*

Predisporre, nel rispetto dell'indirizzo, della pianificazione e della programmazione formulati dal Presidente, il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio.-----

Aggiorna il Consiglio sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.-----

Effettua le opportune modifiche all'articolazione in categorie e capitoli di cui all'art. 8 comma 2".-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi)

l'abrogazione dell'art. 15 di seguito riportato: -----

"Art. 15 | Altri incarichi (cambierà numerazione degli articoli successivi) -----

1. Il Consiglio può conferire ai consiglieri, ove fosse necessario, eventuali incarichi che non siano di competenza delle cariche Regionali. Tali incarichi non danno luogo ad alcuna indennità di carica"

- di approvare con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Tibaldi, Urso) l'emendamento all'art. 17, comma 2, di seguito riportato: -----

*"Art. 17 | Convocazioni -----
2. Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso minimo di quarantotto ore ~~via fax o telegraficamente~~". -----*

- di approvare con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Tibaldi, Urso) l'emendamento all'art. 24, comma 2, di seguito riportato -----

*"Art. 24 | Votazioni -----
2. Tutte le proposte deliberative da mettere in votazione devono essere presentate per iscritto o, previo consenso del presidente, dettate al segretario verbalizzante. ~~Il Consiglio non può deliberare le proposte che comportino impegni di spesa, qualora non siano state depositate presso la segreteria degli uffici almeno quarantotto ore prima e non siano state accompagnate dalla relativa documentazione.~~ -----*

*3. Prima del voto possono intervenire a parlare solo due consiglieri a favore e due contro. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei consiglieri chiedi la votazione a scrutinio segreto. Si vota sempre a scrutinio segreto ~~per eleggere ad incarichi o per revocare incarichi e, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Disciplina e Vigilanza~~ **Deontologia**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 del presente regolamento". -----*

- di approvare con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Tibaldi, Urso) l'emendamento all'art. 24, comma 6, di seguito riportato: -----

*"6. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente **o indirettamente** interessati, ~~salvo non concernano le attività del Consiglio,~~ o riguardanti i loro congiunti, **conviventi**, e affini fino al quarto grado civile, **colleghi di studio o di lavoro e in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e/o di opportunità**". -----*

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) l'emendamento all'art. 27, comma 1, di seguito riportato: -----

"Art. 27 | Pubblicità delle riunioni e dei verbali -----

1. *Gli iscritti all'Albo degli psicologi del Lazio, in qualità di uditori, possono assistere alle riunioni del Consiglio, Le riunioni del Consiglio sono aperte ad esclusione di quelle dove si delibera in riferimento a procedimenti disciplinari, previa richiesta scritta. Il Consiglio regola il flusso degli ascoltatori L'Ufficio regola l'accesso in base alla capienza della sala e delle sue strutture".*-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, Gasparini, De Dominicis, Urso) e n. 3 astenuti (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) l'emendamento all'art. 31, commi 1 e 2, di seguito riportato:-----

"Art. 31 | Funzionamento-----

1. *Nella La seduta di insediamento di ciascuna commissione, è convocata dal Presidente del Consiglio, viene eletto un Segretario verbalizzante. Le commissioni sono convocate dal coordinatore. Gli orientamenti della commissione sono adottati a maggioranza dei voti dei suoi componenti.*-----

2. *Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento di esperti, previo assenso del Consiglio, per consultazioni specifiche. Per ogni seduta è redatto il verbale che deve essere depositato in segreteria. I membri del Consiglio possono partecipare a sedute delle commissioni diverse da quella a cui appartengono, senza voto e senza alcun onere a carico dell'Ordine."*-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 3 astenuti (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) l'emendamento all'art. 32, comma 1, di seguito riportato-----

"Art. 32 | Gruppi di lavoro-----

1. *Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da un consigliere uno di essi. I gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera. Per la loro composizione e funzionamento si fa riferimento alle norme di cui ai precedenti articoli 30 e 31 del presente regolamento".*-----

- di approvare il Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio aggiornato alla luce delle proposte di emendamenti di cui sopra. Il testo di detto regolamento, di seguito riportato, che sostituisce il precedente, è parte integrante della presente deliberazione.-----

CAPITOLO PRIMO-----

(Individuazione, costituzione ed attribuzione del Consiglio Regionale dell'Ordine)-

Art. 1 | Individuazione -----

1. Gli iscritti all'albo degli psicologi del Lazio costituiscono l'Ordine degli psicologi del Lazio. -----

Art. 2 | Consigli interprovinciali-----

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo nella regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse e tra loro contigue, da quella in cui ha sede l'Ordine regionale, può essere istituito nell'ambito della stessa regione un ulteriore Ordine con proprio Consiglio e con le stesse competenze previste per gli altri Consigli regionali e/o provinciali. L'istituzione avviene con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio regionale ed il Consiglio nazionale dell'Ordine. -----

2. La richiesta va indirizzata al Ministro della Giustizia, corredata da almeno duecento firme autenticate di iscritti all'albo della corrispondente regione e da una dichiarazione del Consiglio regionale dell'Ordine che certifica che i sottoscrittori della richiesta sono realmente iscritti all'albo, che sono in regola con il pagamento delle quote annuali, che non sono attualmente sottoposti a sanzioni disciplinari di sospensione o radiazione e che non hanno in atto ricorsi al Tribunale. Copia autenticata di tale richiesta va inviata al Consiglio nazionale ed al Consiglio regionale. -----

3. Il Consiglio Nazionale, nel parere espresso al Ministero, dovrà suggerire le regole per il passaggio delle consegne, della quota parte contributi annuali, dei fascicoli personali, nonché per le funzioni commissariali per la prima elezione del nuovo Consiglio. -----

Art. 3 | Denominazioni ufficiali -----

Le denominazioni ufficiali esemplificativamente sono:-----

1. Ordine degli psicologi del Lazio;-----

2. Consiglio regionale degli psicologi del Lazio.-----

Art. 4 | Composizione e durata -----

1. Il Consiglio dell'Ordine, avendo in ruolo più di millecinquecento iscritti, è composto da quindici membri. Il Consiglio dura in carica quattro anni dalla data di proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive anche nel caso di interruzione del proprio mandato o di elezione in un Consiglio interprovinciale della stessa regione. -----

Art. 5 | Sede-----

1. Il Consiglio Regionale ha sede in Roma.-----

Art. 6 | Attribuzioni -----

1. Il consiglio inteso come organo collegiale ed il Presidente sono gli organi di vertice che definiscono le scelte strategiche e le politiche dell'Ente, nonché decidono in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'intera attività.-----

2. Spetta al Consiglio Regionale:-----

a) eleggere, nel suo seno, entro trenta giorni dalle elezioni il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il Consigliere tesoriere;-----

b) ... (abrogato con delibera n. 156 del 26 marzo 2012);

c) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine; provvedere alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;-----

d) curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) curare la tenuta e la pubblicazione dell'albo professionale, provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuare la revisione dell'albo almeno ogni due anni;-----

f) provvedere alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro della Giustizia, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio, nonché al Consiglio nazionale dell'Ordine;-----

g) designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale;-----

h) vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;-----

i) adottare i provvedimenti disciplinari;-----

l) provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;-----

m) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;-----

n) curare la pubblicazione di un notiziario per gli iscritti;-----

o) promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai livelli istituzionali;-----

p) predisporre sulla base del Regolamento nazionale il Regolamento interno e trasmetterlo al Consiglio nazionale così come eventuali modifiche al regolamento stesso; definire ed approvare il regolamento organico e le piante organiche del personale del Consiglio; indire concorsi per eventuali assunzioni; stipulare i contratti;-----

q) resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità; -----

r) provvedere agli adempimenti previsti alla scadenza per le elezioni del Consiglio;-----

s) interagire con il Consiglio nazionale attraverso il proprio presidente.-----

3. Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali e svolge ogni altro compito deliberativo ed esecutivo previsto dalla legge 56/89 o necessario alla gestione dell'Ordine regionale. -----

CAPITOLO SECONDO -----

(Elezioni del Consiglio dell'Ordine) -----

Art. 7 | Elezioni -----

1. L'elezione del Consiglio si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato del Consiglio in carica e la data è fissata dal Presidente del Consiglio uscente sentito il parere del Consiglio, oppure dall'eventuale commissario. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al Consiglio nazionale indirle.-----

2. Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.-----

3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'Ordine o in un'altra sede prescelta dal Presidente. Il seggio, a cura del presidente, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. Le candidature sono indicate al Consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il Consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione

presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i Consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione.-----

4. Il Consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio nazionale. -----

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'Ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura delle operazioni di voto in prima e seconda convocazione, con la specificazione dell'importanza di raggiungere il quorum sin dalla prima convocazione, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al D.P.R. 25/10/2005, n. 221, nonché le istruzioni per l'eventuale votazione per corrispondenza.-----

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di dieci giorni dalla prima. -----

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. -----

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio o della sezione elettorale a cui appartiene come da successivo comma 1 dell'articolo 8, il quale la depone nell'urna.-----

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.-----

10. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la

sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione. -----

11. L'elettore per corrispondenza si assume i rischi dovuti ad eventuale ritardo di consegna della scheda o a suo smarrimento. -----

12. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno e per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa in prima convocazione qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. -----

13. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente del seggio rinvia alla seconda convocazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio uscente che provvede ad informare gli iscritti. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.-----

Art. 8 | Composizione del seggio elettorale-----

1. Il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il commissario, può ripartire in distinte sezioni il seggio elettorale in base al numero degli aventi diritto al voto. Il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, o il commissario, con il provvedimento di indizione delle elezioni nomina tra gli elettori non candidati il presidente e il vicepresidente di seggio, i presidenti e i vicepresidenti e almeno due scrutatori per ogni sezione. In caso di successiva assenza o impedimento dei nominativi prescelti, il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il commissario può nominare dei sostituti, anche nel corso delle operazioni di voto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle stesse.-----

2. Il segretario del Consiglio dell'Ordine uscente esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente designa, altresì, per ciascuna sezione il Consigliere deputato a svolgere le funzioni di segretario di sezione. Nel caso in cui, per impedimento di uno o più Consiglieri designati, non possa essere nominato Segretario di sezione

un Consigliere, il Presidente può indicare per tale funzione un iscritto all'albo degli psicologi del Lazio. -----

3. Durante la votazione è sufficiente per ogni sezione la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.-----

4. Per l'espletamento dei compiti loro affidati i componenti del seggio percepiscono al termine delle operazioni una somma congruente ai parametri deliberati dal Consiglio nazionale per tutto il territorio nazionale. -----

Art. 9 | Votazioni -----

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello predeterminato dal Consiglio Nazionale con il timbro del Consiglio dell'Ordine del Lazio. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto decurtato del numero risultante dall'elenco di coloro che hanno effettuato il voto tramite corrispondenza, elenco firmato ed in consegna al segretario del seggio. Le schede saranno accompagnate da un breve promemoria circa le modalità del voto, che relativamente alle schede di voto per corrispondenza, conterrà anche le indicazioni per il sigillo e la spedizione delle stesse. -----

2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso. -----

3. Nel seggio e nel locale adibito a cabina elettorale sono visibili e disponibili per la consultazione solo gli elenchi ufficiali di tutti gli iscritti all'albo con incluse le annotazioni disciplinari ai sensi dell'articolo 26 della legge 56/89. Tali elenchi sono forniti dalla segreteria del Consiglio dell'Ordine con firma del presidente e del segretario. Non sono ammesse all'interno dei locali del seggio liste di candidati. Il presidente del seggio e i presidenti delle sezioni vigilano perché da tutti gli elettori sia osservata tale disposizione di non appendere o lasciare liste e indicazioni di voto all'interno del seggio o della cabina elettorale. -----

4. Le operazioni elettorali si svolgono secondo i principi generali della pubblicità e della trasparenza. -----

5. Previo accreditamento, concesso dal presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, sono ammessi al seggio osservatori delle operazioni di voto e scrutinio. Ciascun iscritto può essere accreditato a seguito di richiesta scritta, da presentarsi

entro il decimo giorno precedente la data di inizio delle elezioni, indirizzata al segretario del Consiglio dell'Ordine del Lazio e corredata da almeno venti firme di psicologi iscritti all'albo regionale. Ogni iscritto può firmare una sola richiesta di accreditamento. Le firme che corredano tale richiesta devono essere accompagnate dalla precisazione del nome, cognome, luogo, data di nascita e fotocopia di un documento di riconoscimento. Durante le operazioni di voto gli osservatori accreditati possono avanzare al presidente di sezione o di seggio la richiesta di messa a verbale di una o più dichiarazioni.-----

Art. 10 | Operazioni di scrutinio -----

1. Le operazioni di scrutinio inizieranno a chiusura del seggio. Le schede non utilizzate, firmate e non, dovranno essere contate e chiuse in un plico che verrà sigillato e firmato dal presidente di seggio e di sezione. In caso di decisione inerente lo spostamento di inizio delle operazioni di scrutinio le urne e tutti i documenti relativi alle votazioni dovranno essere sigillati e, in relazione a ciascuna sezione, vi dovrà essere apposta la firma del presidente e del segretario del seggio, oltre che del presidente e del segretario della relativa sezione. -----

2. Una volta constatata la regolarità di tutte le operazioni i presidenti delle sezioni, su indicazione del presidente del seggio, apriranno le urne e, aiutati dai propri scrutatori inizieranno ad aprire le schede dichiarando, al contempo, il voto espresso. Durante tali operazioni di scrutinio gli osservatori accreditati possono avanzare al presidente di sezione la richiesta di messa a verbale di una o più dichiarazioni.-----

3. Le schede contestate vanno annotate e conservate separatamente, accompagnate da un breve verbale nel quale è indicato il motivo della contestazione. Esse saranno valutate al termine dello spoglio dai presidenti di sezione riuniti in un'unica commissione che sarà presieduta dal presidente del seggio e che provvederà ad eleggere al suo interno il segretario verbalizzante. -----

4. Nel verbale di scrutinio di ciascuna sezione verrà indicato il numero delle schede bianche e di quelle nulle. -----

5. Le schede bianche e le schede nulle verranno sigillate in due plichi separati.-----

Art. 11 | Proclamazione degli eletti e comunicazione dell'esito delle votazioni ----

1. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.-----

2. Il presidente del seggio provvede immediatamente a comunicare alla presidenza del Consiglio dell'Ordine uscente i nominativi di tutti coloro che

hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione delle graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine. Il presidente del seggio unitamente al presidente del Consiglio dell'Ordine uscente comunica i risultati delle elezioni, con i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti al Consiglio nazionale dell'Ordine, al Ministro di Grazia e Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica del Tribunale in cui ha sede il Consiglio Regionale dell'Ordine.-----

Art. 12 | Insediamento del Consiglio -----

1. Il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione invia comunicazione ai nuovi eletti convocandoli per l'insediamento e per l'elezione delle cariche che, comunque, devono avvenire entro trenta giorni dalle elezioni del Consiglio.-----

2. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età e coadiuvato dal consigliere più giovane come segretario verbalizzante, si procede all'elezione tra i componenti iscritti alla sezione A dell'albo del presidente, del vicepresidente. Il Consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere. L'elezione avviene per scrutinio segreto, carica per carica a cominciare da quella del presidente. Per la validità dell'adunanza elettiva è necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Di tale elezione il presidente eletto dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'Ordine e al Ministro di Grazia e Giustizia, trasmettendo il verbale dell'elezione. -----

Art. 13 | Surroga -----

1. I componenti eletti che siano "venuti a mancare per qualsiasi causa", sia prima della proclamazione degli eletti che successivamente, possono essere sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Nel caso la notizia del "venire a mancare per qualsiasi causa" sia di natura certa perché di pubblico dominio, come nel caso di decesso, dimissioni volontarie, cancellazione, rinuncia, radiazione o sospensione dall'albo e trasferimento, il Consiglio dichiara la decadenza del Consigliere assente e procede alla sua surroga.-----

2. Ove un consigliere eletto non si presenti alla seduta di insediamento senza produrre motivazioni o risulti assente ingiustificato alle adunanze del Consiglio per tre volte consecutive, il Consiglio dovrà accertare induttivamente la causa di

tali assenze mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Dopo il trentesimo giorno dalla consegna della raccomandata, se l'eletto non ha formalmente motivato la propria assenza, il Consiglio può dichiararne la decadenza e procedere alla sua surroga. -----

3. Qualora venga a mancare la metà più uno dei consiglieri si procede a nuove elezioni.-----

CAPITOLO TERZO -----

(Cariche Regionali)-----

Art. 14 | Cariche Regionali-----

1. Le cariche istituzionali sono le seguenti: -----

a) **Presidente:** il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge 56/89, dal presente regolamento e/o da altre norme, ovvero dal Consiglio, adottando le deliberazioni del caso. -----

E' componente di diritto del Consiglio nazionale.-----

In particolare il presidente rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti, convoca e presiede il Consiglio attenendosi alle norme del regolamento, vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria. -----

Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Sovrintende all'attività di direzione degli uffici regionali. -----

Il presidente sta in giudizio, sia come attore, sia come convenuto e stipula i contratti per conto dell'Ordine, previa deliberazione del Consiglio. -----

Appone la sua firma ai verbali delle sedute consiliari ed agli altri documenti del Consiglio e d'ufficio. E' il direttore responsabile del Notiziario dell'Ordine o propone al Consiglio un altro nominativo scelto tra i Consiglieri. -----

Fissa, sentito il Consiglio, l'elezione del Consiglio nei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato. Convoca gli iscritti per le elezioni comunicando l'avviso al Consiglio nazionale. Reperisce il locale idoneo al seggio elettorale. Nomina fra gli elettori il presidente e il vicepresidente di seggio, i presidenti e i vicepresidenti e gli scrutatori di ogni sezione e nel caso di impedimento del segretario del Consiglio, un altro consigliere.-----

Dà comunicazione agli eletti nel Consiglio dell'avvenuta proclamazione e li convoca per l'insediamento. Dà comunicazione, unitamente al presidente del seggio, della elezione delle cariche regionali al Consiglio nazionale ed al Ministro della Giustizia. -----

Al fine di predisporre la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il Presidente si avvale della collaborazione del Direttore. -----

Ogni volta che sia necessario, e comunque prima delle sedute del Consiglio, il Presidente riunisce il vicepresidente, il segretario ed il Consigliere tesoriere. -----

Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. -----

Nomina i rappresentanti dell'Ordine nei casi non previsti dall'art. 6, comma 2, lettera g) del presente regolamento. In caso d'urgenza, nomina i rappresentanti dell'Ordine menzionati dall'art. 6, comma 2, lettera g) del presente regolamento.

In entrambe le ipotesi, ne dà comunicazione al Consiglio.-----

b) Vicepresidente: il vicepresidente ha funzioni vicarie del presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente stesso. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente nelle riunioni di Consiglio, la presidenza è momentaneamente assunta dal consigliere più anziano per età che non ricopra la carica di segretario o tesoriere.-----

c) Segretario: il segretario coadiuva il presidente nelle sedute di Consiglio curando la compilazione dei verbali, assicura la regolare tenuta dei verbali e delle deliberazioni e sovrintende al funzionamento dell'archivio. -----

Firma i verbali, e le deliberazioni.-----

Sovrintende all'aggiornamento dell'albo.-----

E' responsabile per i pareri di congruità sulle parcelle professionali degli iscritti che ne facciano formale richiesta. -----

E' responsabile del rilascio dei pareri sulle richieste degli iscritti in materia pubblicitaria. -----

Nelle elezioni del Consiglio funge da segretario del seggio.-----

In caso di assenza o impedimento è sostituito, nelle riunioni di Consiglio, dal componente del Consiglio più giovane per età che non ricopra la carica di presidente, vice presidente o tesoriere. -----

d) Tesoriere: il Consigliere tesoriere vigila insieme al Direttore e al Responsabile dei servizi amministrativi, ove presente, nei limiti delle loro attribuzioni, sulla gestione delle entrate. -----

E' responsabile del pagamento dei mandati eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. -----

Aggiorna il Consiglio sullo stato della riscossione nonché sullo stato di morosità protratta per oltre due anni degli iscritti, sulla base della quale procedere alla sospensione dall'esercizio professionale, a norma dell'art. 26 della Legge n. 56/1989. -----

Il Consigliere tesoriere sovrintende alla regolare tenuta dei seguenti registri contabili:-----

- Partitario impegni;-----
- Partitario accertamenti;-----
- Partitario residui;-----
- Libro giornale;-----
- Registro degli inventari. -----

Predisporre, nel rispetto dell'indirizzo, della pianificazione e della programmazione formulati dal Presidente, il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio. -----

Aggiorna il Consiglio sulla situazione economico finanziaria dell'Ente. -----

Effettua le opportune modifiche all'articolazione in categorie e capitoli di cui all'art. 8 comma 2.-----

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal presidente. -----

2. Ogni singola carica istituzionale si considera decaduta nel momento che la maggioranza dell'intero Consiglio ne vota la sfiducia.-----

Art. 15 | Altri incarichi (abrogato con deliberazione n. 156 del 26 marzo 2012)-----

CAPITOLO QUARTO -----

(Riunioni del Consiglio)-----

Art. 16 | Riunioni del Consiglio-----

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, non meno di due volte l'anno, di norma ogni due mesi, obbligatoriamente entro due mesi dalla richiesta di nuove iscrizioni all'albo e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. -----

2. All'inizio di ogni bimestre il presidente propone al Consiglio un calendario di massima per le riunioni. -----

Art. 17 | Convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dal presidente con preavviso di almeno sette giorni al domicilio dei consiglieri, mediante e-mail o fax o lettera o telegramma, e con la specificazione dell'ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare e con la indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio e di conclusione e del luogo della riunione che di norma è la sede del Consiglio. -----

2. Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso minimo di quarantotto ore. -----

3. Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti il Consiglio o almeno un terzo degli iscritti all'Albo Regionale, il presidente è tenuto a fissare la riunione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. Con l'avviso di convocazione ordinaria vengono trasmessi copia del verbale della seduta precedente e della documentazione relativa agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno, con esclusione di quella afferente ai procedimenti in materia deontologica. Nella stesura degli argomenti da porre all'ordine del giorno il presidente riprende anche i punti non trattati dell'ordine del giorno della riunione precedente. Quando almeno un terzo del Consiglio propone la trattazione di uno o più argomenti, almeno uno di questi, scelto in ordine temporale di presentazione, dovrà essere iscritto fra i primi cinque punti dell'O.d.g. della seduta successiva. -----

Art. 18 | Validità-----

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Constatata l'esistenza del numero legale, il presidente dà avvio alla seduta. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può aver luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal presidente in caso di forza maggiore. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il presidente dichiara sciolta la seduta. La richiesta di verifica del numero legale può essere richiesta da ogni consigliere. Tale verifica avviene per appello nominale.-----

Art. 19 | Funzioni del presidente e del segretario-----

1. Il presidente apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.-----

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o impedimento, qualora anche il vicepresidente sia assente o impedito ne fa le veci il consigliere più anziano di età che non ricopra la carica di segretario o tesoriere.

3. Il segretario, sotto la direzione del presidente, provvede a redigere il verbale, ne dà lettura, dà lettura delle proposte e della documentazione, tiene nota delle deliberazioni. In tali operazioni può farsi assistere da un dipendente dell'Ufficio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più giovane di età che non ricopra la carica di vice presidente, segretario o tesoriere. -----

Art. 20 | Verbale -----

1. Ferma restando l'immediata efficacia delle delibere consiliari dal momento della loro approvazione, salvo quelle aventi carattere ricettizio ai sensi del presente regolamento, a conclusione della seduta consiliare il Segretario dà lettura del verbale e si procede alla sua approvazione. -----

2. I verbali sono firmati dal segretario e dal presidente. Essi debbono indicare i consiglieri presenti e quelli assenti, gli eventuali contributi fatti pervenire dai consiglieri assenti, la sintesi delle proposte avanzate, le delibere adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, la sintesi della discussione svoltasi e le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione di singoli consiglieri in ordine a specifici argomenti. Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche il nome dei consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti. Del verbale fanno parte integrante i testi delle delibere ed eventuali allegati i cui dati saranno riassuntivamente riportati nel verbale stesso. Anche le delibere e gli allegati sono firmati dal segretario e dal presidente. I documenti sopra indicati sono a disposizione di coloro che, fra gli iscritti, avanzino istanza di visionarli o averne copia previo pagamento delle spese di riproduzione. -----

Art. 21 | Informazioni -----

1. Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il Consigliere tesoriere e i coordinatori delle commissioni e dei gruppi di lavoro possono dare sintetiche informazioni al Consiglio circa l'andamento dei lavori, l'esecuzione delle delibere, l'esito delle iniziative e quanto altro sia ritenuto utile. La sessione informativa non può protrarsi di norma oltre 45 minuti. Sulle informazioni non è concessa la parola se non per richiesta di brevissime chiarificazioni, né è ammessa la presentazione di

proposte e la loro approvazione, quand'anche fossero all'O.d.G. dei punti successivi. -----

Art. 22 | Ordine del giorno -----

1. Dopo la sessione informativa il presidente pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno nella sequenza disposta dalla lettera di convocazione, salvo richiesta di inversione che deve essere messa ai voti. Su tale richiesta sono ammessi a parlare un consigliere a favore e uno contrario, per non più di 5 minuti ciascuno. Eccezionalmente le richieste di modificare l'ordine della discussione degli argomenti possono essere fatte durante il prosieguo della riunione. -----

2. Il Consiglio può introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno solo in apertura di seduta in via eccezionale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga riconosciuti dal presidente. Fanno eccezione le proposte di inserimento all'O.d.G. di delibere relative a iscrizioni, cancellazioni o trasferimenti per le quali è sufficiente l'approvazione da parte della maggioranza semplice dei presenti. -----

Art. 23 | Ordine degli interventi -----

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal presidente che definisce il tempo consentito alla discussione. Sull'argomento relazionano il presidente, il vicepresidente, il segretario, il Consigliere tesoriere o i coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro o singoli consiglieri incaricati o proponenti l'oggetto all'ordine del giorno. Le relazioni di presentazione devono essere corredate, se necessario, dalla relativa documentazione. -----

2. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione. I consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste al presidente, il quale compone la lista degli iscritti a parlare. Ciascun consigliere ha diritto di esprimere compiutamente ma sinteticamente il proprio pensiero per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso argomento. Ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal presidente per richiamo al regolamento, ed ha il diritto di replica. Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive, e mozioni d'ordine: -----

a) La "questione pregiudiziale" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare;-----

b) La “questione sospensiva” si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altra seduta o ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell’argomento;-----

c) La “mozione d’ordine” si pone quando si intende richiamare l’osservanza della Legge, del regolamento, della procedura dei lavori.-----

3. Ogni consigliere può chiedere al presidente la parola in qualunque momento della discussione per “fatto personale”. Il “fatto personale” si pone quando un consigliere ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il presidente decide se il fatto sussiste o meno, se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente questi può appellarsi direttamente al Consiglio che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione. -----

Art. 24 | Votazioni-----

1. Il presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell’argomento, pone in votazione le proposte deliberative nel seguente ordine:-----

a) proposta pregiudiziale;-----

b) proposta sospensiva;-----

c) proposta per mozione d’ordine;-----

d) proposta del relatore dell’argomento;-----

e) proposte diverse da quelle del relatore, secondo l’ordine di presentazione. -----

2. Tutte le proposte deliberative da mettere in votazione devono essere presentate per iscritto o, previo consenso del presidente, dettate al segretario verbalizzante. ---

3. Prima del voto possono intervenire a parlare solo due consiglieri a favore e due contro. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei consiglieri chieda la votazione a scrutinio segreto. Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 30 del presente regolamento.-----

4. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, eccezion fatta per i casi per i quali il presente regolamento preveda una diversa

maggioranza. Le astensioni sono calcolate neutrali. La maggioranza dei voti sarà calcolata sulla base del rapporto tra i voti favorevoli e i voti contrari. -----

5. Il presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voti, nel voto palese, prevale il suo. In materia disciplinare, a parità di voto, prevale la posizione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare. -----

6. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente o indirettamente interessati o riguardanti i loro congiunti, conviventi, affini fino al quarto grado civile, colleghi di studio o di lavoro e in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e/o di opportunità. -----

Art. 25 | Interrogazioni e interpellanze -----

1. In ogni riunione del Consiglio e prima della sua chiusura il presidente deve riservare un tempo per la presentazione e la risposta ad interrogazioni e interpellanze dei consiglieri:-----

a) "L'interrogazione" consiste nella domanda rivolta, o fatta pervenire per iscritto al presidente o, suo tramite, alle altre cariche regionali o, per quanto di competenza, ai coordinatori delle commissioni per conoscere se un fatto sia vero, se le informazioni pervenute siano esatte, se e quali provvedimenti siano presi o stiano per prendersi. L'interrogazione non dà luogo a discussione o a votazione e la risposta può essere data immediatamente oppure differita ad altra seduta. L'interrogante, a risposta avvenuta, ha diritto ad una brevissima replica per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto e far registrare le dichiarazioni a verbale;

b) "L'interpellanza" consiste nella domanda rivolta o fatta pervenire per iscritto al presidente o, suo tramite, alle altre cariche regionali e ai coordinatori delle Commissioni per conoscere i motivi o gli intendimenti del loro operato e delle loro decisioni. L'interpellanza non dà luogo a discussione o votazione. La risposta alle interpellanze avviene nella riunione del Consiglio immediatamente successiva. Il presidente può rifiutare la risposta alle interpellanze. Se l'interpellante vuole provocare una discussione sulle mancate spiegazioni, deve presentare una mozione che dovrà trovare posto in un ordine del giorno successivo. -----

Art. 26 | Mozione -----

1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere una decisione da parte del Consiglio. Può anche riflettere un giudizio sull'operato del presidente e delle altre cariche regionali. Spetta al presidente iscrivere la

discussione e la votazione delle mozioni all'ordine del giorno delle successive riunioni del Consiglio. -----

Art. 27 | Pubblicità delle riunioni e dei verbali-----

1. Gli iscritti all'Albo degli psicologi del Lazio, in qualità di uditori, possono assistere alle riunioni del Consiglio ad esclusione di quelle dove si delibera in riferimento a procedimenti disciplinari, previa richiesta scritta. L'Ufficio regola l'accesso in base alla capienza della sala e delle sue strutture. -----

CAPITOLO QUINTO -----

(Commissioni, Gruppi di lavoro e altri organismi) -----

Art. 28 | Funzione delle Commissioni-----

1. Le commissioni svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali del Consiglio. Le attività delle commissioni si svolgono esclusivamente sulla base di un mandato del Consiglio. -----

Art. 29 | Costituzione e individuazione-----

1. Il Consiglio, una volta eletto il presidente, il vicepresidente, il segretario e il Consigliere tesoriere, nelle sedute successive procede alla nomina delle Commissioni permanenti individuate in base alle attribuzioni del Consiglio ed alle finalità che il Consiglio stesso si propone. -----

Art. 30 | Composizione -----

1. Le commissioni sono composte da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Possono far parte delle commissioni membri, esterni al Consiglio, che abbiano particolare esperienza riguardo ai temi trattati nelle singole commissioni.--

2. Il coordinatore di ciascuna commissione viene designato dal Consiglio. Il coordinatore designato, raccolte le indicazioni dei consiglieri, presenta una proposta complessiva sulla composizione della commissione. Il Presidente pone in discussione e in votazione tale proposta. Qualora il Consiglio, sulla base della proposta presentata, si esprima con voto favorevole di almeno quattro quinti dei presenti, tale proposta si intende approvata. Qualora non si raggiunga tale quorum il Consiglio procede votando a maggioranza semplice la determinazione del numero dei componenti la commissione. Procede quindi alla votazione nominativa con voto segreto in cui ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno, arrotondato per difetto, dei componenti da designare tratti dal totale dei possibili candidati precedentemente indicati. -----

3. Ciascun consigliere non può essere membro effettivo in più di due commissioni.

Art. 31 | Funzionamento-----

1. La seduta di insediamento di ciascuna commissione è convocata dal Presidente del Consiglio. Le commissioni sono convocate dal coordinatore. Gli orientamenti della commissione sono adottati a maggioranza dei voti dei suoi componenti. -----

2. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento di esperti, previo assenso del Consiglio, per consultazioni specifiche. Per ogni seduta è redatto il verbale. I membri del Consiglio possono partecipare a sedute delle commissioni diverse da quella a cui appartengono, senza voto e senza alcun onere a carico dell'Ordine. ----

Art. 32 | Gruppi di lavoro -----

1. Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera.

Art. 33 | Comitato di Redazione del Notiziario -----

1. Il Comitato di Redazione nella sua composizione integrale viene nominato dal Consiglio a maggioranza semplice su proposta del Direttore Responsabile ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri incluso il Direttore Responsabile. Entro un mese dalla nomina, presenta al Consiglio un programma di sviluppo dell'attività editoriale che dovrà essere discusso e votato. Tale programma dovrà indicare i criteri generali a cui il notiziario si dovrà informare. Il Comitato di Redazione cura la veste tipografica del notiziario, attiva risorse attorno al progetto editoriale, sollecita e sceglie gli articoli da pubblicare, tiene i rapporti con la tipografia e con gli eventuali consulenti. -----

Art. 34 | Direttore responsabile -----

1. Il Direttore responsabile coordina il comitato di redazione e tiene i rapporti con i collaboratori. E' colui che normalmente concede il nulla osta per la stampa del notiziario. Può delegare le sue funzioni ad un componente del Comitato di Redazione, definito Capo-Redattore.-----

Art. 35 | Rubriche -----

1. Il Notiziario ha anche il compito di promuovere all'esterno l'immagine della professione dello psicologo e prevede, oltre agli spazi inerenti la vita dell'Ordine (dibattiti consiliari, comunicazioni previste dalla legge e/o di servizio,

comunicazioni delle commissioni, ecc.), spazi adeguati alle singole branche della professione. Potranno essere pubblicati, oltre ai contributi inviati dai consiglieri, articoli e lettere inviati da iscritti all'Ordine. Il Comitato di Redazione si riserva di motivare agli autori le mancate pubblicazioni. -----

Art. 36 | Modalità e tempi di pubblicazione del Notiziario -----

1. Il notiziario ha carattere periodico. Tale periodicità viene stabilita dal Consiglio all'inizio del proprio mandato. Per consentire tale periodicità il termine ultimo di consegna degli articoli da sottoporre ad eventuale pubblicazione al Comitato di Redazione è improrogabilmente stabilito in trenta giorni prima della data fissata per il visto si stampi. -----

CAPITOLO SESTO -----

(Espletamenti) -----

Art. 37 | Comunicazioni delle decisioni agli interessati -----

1. Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione o in materia di cancellazione sono notificate entro venti giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità dell'interessato la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede dell'Ordine ed all'Albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 38 | Ricorsi -----

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine possono essere impugnate con ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio dagli interessati, o dal Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale stesso entro trenta giorni dalla loro notificazione o dal compimento del termine di affissione. -----

Alle ore 14:39 esce il consigliere Bizzarri.-----

Il Presidente procede a dare lettura del testo del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità -----

Il Presidente dispone, con l'accordo del Consiglio, di procedere alla votazione dei singoli emendamenti proposti agli articoli del Regolamento su indicato.-----

Il Presidente procede alla votazione in merito agli emendamenti al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità. Il Presidente dà lettura e pone ai voti tutte le modifiche proposte al Titolo IV del detto Regolamento. Il Presidente pone ai voti l'art. 1 comma 1 lett. e). Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguzzo, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 astenuti

(Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente pone ai voti l'art. 3 comma 1. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente pone ai voti l'art. 4 comma 1 lett. a). Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 6 comma 1. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 contrari (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 21 comma 1. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 25 commi 1 e 2. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 contrari (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'abrogazione del comma 3 dell'art. 25. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 contrari (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 27 comma 2. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 29. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 contrari (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 37 comma 2. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 38 comma 1. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente propone di votare la seguente modifica all'art. 42 comma 1, ovvero la sostituzione del termine "delibera" con il termine "determinazione". Il Consiglio

con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 67 comma 1. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 68 comma 2. Il Presidente invita il consigliere Barbato ad esporre le proprie osservazioni. Il Consigliere Barbato ne dà lettura. Chiede ed ottiene la parola il Tesoriere il quale precisa che il Consiglio rimane sovrano. Il Consiglio con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) approva l'emendamento proposto. Il Presidente propone di rinviare la trattazione delle modifiche al Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza. Il Presidente pone ai voti la detta proposta ed il Consiglio approva all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Tibaldi, Urso). Alle ore 15:10 esce il consulente legale Luca Lentini ed il Cons. dott.ssa Barbara Tibaldi. -----

-----Il Consiglio-----

- visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18-12-1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----
- visto il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Ordine degli Psicologi del Lazio approvato con deliberazione n. 82 del 22/03/2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 104 del 28/02/2011 recante "Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza;-----
- ritenuto opportuno procedere ad una revisione del Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità;-----
- considerato che detta revisione all'esame del Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 20 febbraio u.s è stata rinviata alla seduta del 26 marzo 2012, al fine di consentire a tutti i Consiglieri di prendere direttamente visione degli ultimi emendamenti elaborati e di proporre ulteriori modifiche alle disposizioni regolamentari;-----

- vista, altresì, la nota prot. n. 1718 del 12/03/2012 con la quale sono state trasmesse ai Consiglieri, come concordato nella seduta consiliare del 20 febbraio 2012, le proposte di emendamenti apportate al Regolamento di cui al punto precedente;-----

- preso atto che il Consulente legale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, avv. Luca Lentini, con nota prot. n. 2056 del 26.03.2012 ha confermato la compatibilità con il dettato normativo delle ipotesi di modifica al Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità trasmesse ai Consiglieri con la nota di cui sopra;

- viste le proposte di emendamenti avanzate dai Consiglieri Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Montanari, Tibaldi (prot. n. 2055 del 26.03.2012);-----

- preso atto delle votazioni sui singoli emendamenti agli articoli sotto riportati; -----

- ravvisata la necessità di approvare il testo del Regolamento riportante le modifiche intervenute, sostituendolo a quello attualmente vigente; -----

-----delibera (n. 157- 12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) l'emendamento l'art. 1 comma 1 lett. e) di seguito riportato:-----

"Art. 1 - Definizioni e denominazioni-----

*e)"Direttore": è il responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente **in ruolo** o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio ~~su proposta del Consigliere tesoriere~~ le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere che, previa delibera del consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all'Ente";-----*

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) l'emendamento all'art. 3 comma 1 di seguito riportato: -----

"Art. 3 - Adeguamenti e aggiornamenti del regolamento-----

*1. – Il Consiglio, su proposta del ~~Consigliere tesoriere~~ **Direttore**, adegua il presente regolamento alle leggi che lo Stato abbia ad emanare in tema di amministrazione e contabilità degli ordini e collegi professionali, nonché alle modifiche dell'organizzazione dell'Ente";-----*

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) l'emendamento all'art. 4 comma 1 lett. a) di seguito riportato: -----

“Art. 4 - Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione-----

*a) il Consiglio, ~~il Presidente e il Consigliere tesoriere~~ e il **Presidente** per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente riservato con atto normativo e regolamentare”;*-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 contrari (Tibaldi, Barbato) l’emendamento all’art. 6 comma 1 di seguito riportato: -----

“Art. 6 - Criteri di formazione del bilancio di previsione -----

*1. – Il bilancio di previsione è predisposto dal Consigliere tesoriere, **nel rispetto dell’indirizzo, della pianificazione e della programmazione formulati dal Presidente** ed è approvato dal Consiglio entro il 30 novembre dell’anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce”;*-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Barbato, Tibaldi) l’emendamento all’art. 21 comma 1 di seguito riportato:-----

“Art. 21 - Reversali di incasso-----

*1. – Le reversali d’incasso sono sottoscritte ~~dal Consigliere tesoriere~~ **dal Direttore** e contengono le seguenti indicazioni:*-----

a) l’indicazione del debitore; -----

b) l’ammontare delle somme da riscuotere in cifre e in lettere; -----

c) la causale della riscossione;-----

d) l’indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata distintamente per residui o competenza;-----

e) la codifica; -----

*~~a)~~ **f)** il numero progressivo; -----*

*~~b)~~ **g)** l’esercizio finanziario nel quale è avvenuto l’accertamento;-----*

*~~c)~~ **h)** la data di emissione”;*-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 contrari (Barbato, Tibaldi) gli emendamenti ai commi 1 e 2 dell’art. 25 di seguito riportati: -----

“Art. 25 - Assunzione e registrazione degli impegni -----

*1. – Gli impegni sono assunti dal **Direttore** ~~Consigliere tesoriere~~, nell’ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove*

esistenti, ~~dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate.~~ -----

2. – Tutti gli atti che comportino impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dei servizi amministrativi, perché provveda alla registrazione dell'impegno, previa verifica della regolarità della documentazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio. Gli atti che non sono ritenuti regolari sono rimessi dal responsabile dei servizi amministrativi, con provvedimento motivato, a chi li ha emessi, affinché apporti le necessarie correzioni. Se il **Direttore** ~~Consigliere tesoriere~~, con provvedimento motivato, ordina che l'atto abbia comunque corso, ne deve dare notizia all'Organo di revisione” -----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 contrari (Tibaldi, Barbato) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 25 di seguito riportato:-----

“3. –Il Consiglio ha la facoltà di delegare singoli Consiglieri all'assunzione di impegni per specifici oggetti ed importi massimi di spesa.” -----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Barbato, Tibaldi) l'emendamento all'art. 27 comma 2 di seguito riportato:-----

“Art. 27 - Ordinazione e pagamento della spesa -----

2. - I mandati di pagamento sono firmati ~~dal Consigliere tesoriere e contengono le seguenti indicazioni:~~ **dal Direttore.**”-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 contrari (Barbato, Tibaldi) l'emendamento all'art. 29 comma 1 di seguito riportato:-----

“IL RENDICONTO DELLA GESTIONE-----

Art. 29 - Il rendiconto generale-----

1.– I risultati della gestione, **predisposti dal Direttore**, sono dimostrati nel rendiconto generale deliberato dal Consiglio costituito da: [...]”-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato) l'emendamento all'art. 37 comma 2 di seguito riportato:-----

“Art. 37 - Servizio di cassa interno -----

2. – L'incarico di cassiere è conferito dal **Direttore** ~~Consigliere tesoriere~~ tra il personale dell'Ente; l'incarico è valido fino a revoca. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di cassiere economo e di consegnatario”;-----

- approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Barbato, Tibaldi)

l'emendamento all'art. 38 comma 1 di seguito riportato:-----

"Art. 38 - Il cassiere economo -----

1. - *L'incarico di H cassiere economo è ~~nominato dal Consigliere tesoriere~~ conferito dal Direttore e dura in carica per tre anni salvo rinnovo. Le modalità di esecuzione delle sue attività sono disciplinate con apposito atto interno da parte dello stesso Direttore Consigliere tesoriere";*-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Tibaldi, Barbato)

l'emendamento all'art. 42 comma 1 di seguito riportato:-----

"Art. 42 - Consegnatari dei beni immobili-----

1. - Con ~~delibera~~ *determinazione del Direttore..";*-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Barbato, Tibaldi)

l'emendamento all'art. 67 comma 1 di seguito riportato:-----

"Art. 67 - Registrazioni contabili-----

1. - *Il Consigliere Tesoriere sovrintende alla regolare tenuta dei registri contabili. L'Ente dovrà tenere le seguenti scritture: [...]"*-----

- di approvare con voto n. 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e n. 2 astenuti (Barbato, Tibaldi)

l'emendamento all'art. 68 comma 2 di seguito riportato:-----

"Art. 68 - Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni -----

2. - *E' affidato al Consigliere tesoriere il compito di effettuare le opportune modifiche all'articolazione in categorie e capitoli di cui all'art. 8 comma 2, e di proporre al Consiglio eventuali ulteriori variazioni al regolamento richieste per l'impianto di un efficiente sistema informatizzato di contabilità.*";-----

- di approvare il Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità aggiornato alla luce delle proposte di emendamenti di cui sopra. Il testo di detto regolamento, di seguito riportato, che sostituisce il precedente, è parte integrante della presente deliberazione. -----

INDICE -----

TITOLO I -----

Principi generali -----

Art. 1 - Definizioni e denominazioni-----	
Art. 2 – Finalità-----	
Art. 3 – Adeguamenti e aggiornamenti del regolamento	
Art. 4 – Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione -	
TITOLO II-----	
I documenti di previsione-----	
Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio di previsione	
Art. 6 – Criteri di formazione del bilancio di previsione	
Art. 7 – Il preventivo finanziario-----	
Art. 8 – Classificazione delle entrate e delle uscite -----	
Art. 9 – Il preventivo economico-----	
Art. 10 – Unità, integrità ed universalità del bilancio	
Art. 11 – Principi del bilancio-----	
Art. 12 – Equilibri della gestione-----	
Art. 13 – Fondo di riserva per le spese imprevedute e per l’integrazione degli stanziamenti insufficienti-----	
Art. 14 – Variazioni al bilancio preventivo-----	
Art. 15 – Risultato di amministrazione-----	
Art. 16 – Esercizio provvisorio	
Gestione economico – finanziaria -----	
Art. 17 – Le fasi delle entrate -----	
Art. 18 - Accertamento delle entrate -----	
Art. 19 - Riscossione delle entrate -----	
Art. 20 - Versamento-----	
Art. 21 – Reversali di incasso -----	
Art. 22 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate-----	
Art. 23 - La gestione delle uscite -----	
Art. 24 - Impegno di spesa -----	
Art. 25 – Assunzione e registrazione degli impegni -----	
Art. 26 - Liquidazione della spesa -----	
Art. 27 – Ordinazione e pagamento della spesa -----	
Art. 28 – Modalità di estinzione dei mandati di pagamento -----	
Il rendiconto della gestione-----	
Art. 29 - Il rendiconto generale -----	

Art. 30 - Il conto del bilancio -----	
Art. 31 - Il conto economico e lo stato patrimoniale	
Art. 32 - La nota integrativa e la relazione sulla gestione	
Art. 33 - La situazione amministrativa-----	
Art. 34 - Riaccertamento dei residui-----	
Art. 35 - Trasferimento dei residui-----	
Servizio di cassa -----	
Art. 36 - Affidamento del servizio di cassa-----	
Art. 37 - Servizio di cassa interno -----	
Art. 38 - Il cassiere economo -----	
Art. 39 - Scritture del cassiere economo -----	
TITOLO III-----	
Gestione patrimoniale-----	
Art. 40 - Beni -----	
Art. 41 - Inventario dei beni immobili -----	
Art. 42 - Consegnatari dei beni immobili -----	
Art. 43 - Classificazione dei beni mobili-----	
Art. 44 - Valori mobiliari-----	
Art. 45 - Inventario dei beni mobili-----	
Art. 46 - Consegnatari dei beni mobili-----	
Art. 47 - Carico e scarico dei beni mobili-----	
Art. 48 - Chiusura annuale degli inventari -----	
Art. 49 - Automezzi -----	
TITOLO IV (abrogati con delibera n. 104/2011)-----	
Attività contrattuale (abrogato con delibera n. 104/2011)-----	
Art. 50 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----	
Art. 51 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----	
Art. 52 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----	
Art. 53 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----	
Art. 54 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----	
Art. 55 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----	
Art. 56 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----	
Art. 57 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----	
Art. 58 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----	

Art. 59 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----

Art. 60 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----

Art. 61 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----

Art. 62 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----

Art. 63 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----

Art. 64(abrogato con delibera n. 104/2011) -----

Art. 65 (abrogato con delibera n. 104/2011) -----

TITOLO V-----

Sistema di scritture-----

Art. 66 – Le scritture finanziarie ed economico - patrimoniali -----

Art. 67 – RegISTRAZIONI contabili -----

Art. 68 – Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni -----

TITOLO VI-----

Sistema di controllo-----

Art. 69 – Composizione e funzionamento dell’Organo di revisione economico - finanziaria-----

Art. 70 – Funzioni del revisore contabile -----

TITOLO VII-----

Norma finale -----

Art. 71 – Entrata in vigore-----

TITOLO I-----

PRINCIPI GENERALI -----

Art. 1 - Definizioni e denominazioni -----

1. Nel presente regolamento si intendono per:-----

a) “centro di costo”: l’entità, organizzativa od astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;-----

b) “centro di responsabilità”: una struttura organizzativa incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli. I centri di responsabilità possono articolarsi su più livelli;-----

c) “Consiglio, Presidente, Consigliere segretario e Consigliere tesoriere: gli organi istituzionali previsti dalle norme sull’ordinamento professionale;-----

d) “costo”: la causa economica dell’uscita finanziaria sopportata per acquisire un fattore produttivo, ovvero il fatto di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell’Ente;-----

- e) "Direttore": è il responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente in ruolo o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere che, previa delibera del consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all'Ente;-----
- f) "Ente": Ordine degli Psicologi Regione Lazio inteso come ente pubblico istituzionale dotato di autonoma personalità giuridica pubblica;-----
- g) "entrata finanziaria": l'aumento di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;-----
- h) "organi di vertice": sono gli organi che definiscono le scelte strategiche e le politiche dell'Ente, nonché decidono in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'intera attività. Essi sono costituiti, dal Consiglio, inteso come organo collegiale, e dal Presidente, così come identificati dalle norme e disposizioni afferenti l'ordinamento professionale degli Psicologi;-----
- i) "preposto/titolare del centro di responsabilità": un dirigente, un funzionario cui è affidato un centro di responsabilità;-----
- j) "ricavo/provento": la causa economica dell'entrata finanziaria e non, ottenuta per lo svolgimento dell'attività istituzionale, a seguito dello scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'Ente;-----
- k) "risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo di cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;-----
- l) "servizi amministrativi": ufficio di ragioneria, ufficio di bilancio, servizio finanziario o servizio analogo cui è affidata la gestione contabile dell'Ente ed il cui titolare è responsabile della relativa regolarità; in assenza di uno specifico titolare dei servizi amministrativi le relative responsabilità sono assunte dal Consigliere tesoriere che, previa delibera del Consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all'Ente;-----
- m) "unità previsionali di base": insieme delle risorse finanziarie assegnate ad un unico centro di responsabilità; in assenza di un Direttore vi è un'unica unità previsionale di base corrispondente all'intero Ente;-----

n) "uscita finanziaria": la diminuzione di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

Art. 2 – Finalità -----

1. – Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi Regione Lazio.-----

2. - Con gli articoli seguenti l'Ente adegua il proprio ordinamento contabile ai principi contenuti:-----

a) nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;-----

b) nella legge 3 aprile 1997, nr. 94, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208;-----

c) nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello stesso decreto.-----

3. - Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 emanato con il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97. -----

4. – Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'attività contrattuale ordinaria. -----

Art. 3 - Adeguamenti e aggiornamenti del regolamento -----

1. – Il Consiglio, su proposta del Direttore, adegua il presente regolamento alle leggi che lo Stato abbia ad emanare in tema di amministrazione e contabilità degli ordini e collegi professionali, nonché alle modifiche dell'organizzazione dell'Ente. -

2. – Spetta al Consiglio apportare tutti gli aggiornamenti al presente regolamento che conferiscano efficienza e trasparenza all'amministrazione e alla gestione contabile dell'Ente, prevedendo, congiuntamente o disgiuntamente, una eventuale articolazione in più centri di responsabilità e centri di costo/provento. -----

Art. 4 - Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione -----

1. – In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo dell'Ente i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile sono:-----

a) il Consiglio e il Presidente per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente riservato con atto normativo e regolamentare;-----

b) il Direttore per le competenze inerenti l'attività gestionale dell'Ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Egli, inoltre, cura, con l'ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa. -----

2. – Il funzionario responsabile dei servizi amministrativi, o un suo delegato, attesta con il visto sull'atto di impegno e di liquidazione la regolarità contabile.

3. – I dipendenti preposti alla gestione delle entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. Essi, inoltre, segnalano tempestivamente al Consigliere tesoriere il consolidarsi di eventuali scostamenti fra lo stato di realizzazione degli accertamenti delle entrate e le relative previsioni contenute nei documenti di previsione. -----

TITOLO II-----

I DOCUMENTI DI PREVISIONE -----

Art. 5 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. – L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata di un anno e coincide con l'anno solare. -----

2. – Dopo il 31 dicembre non possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. -----

3. – La gestione viene svolta sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale di previsione il quale è composto dai seguenti documenti: -----

a. il preventivo gestionale, redatto secondo lo schema di cui all' allegato 1;-----

b. il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2;-----

c. il preventivo economico in forma abbreviata, che comprende solo le voci di cui all'art. 2425 del codice civile contrassegnate con le lettere maiuscole e con i numeri arabi, con l'unica eccezione per le spese del personale di cui alla voce B9

per le quali è comunque necessaria la specificazioni delle voci contrassegnate dalle lettere minuscole di cui all'allegato 3.-----

Art. 6 - Criteri di formazione del bilancio di previsione-----

1. - Il bilancio di previsione è predisposto dal Consigliere tesoriere, nel rispetto dell'indirizzo, della pianificazione e della programmazione formulati dal Presidente ed è approvato dal Consiglio entro il 30 novembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce.-----

2. - Il bilancio di previsione è accompagnato dalla:-----

a) relazione programmatica del Presidente contenente, tra l'altro, le linee programmatiche e di sviluppo dell'Ente per l'anno successivo e per quelli rientranti nel periodo di mandato, nonché gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono attuare in termini di servizi e prestazioni; -----

b) relazione del Consigliere tesoriere, contenente la definizione dei criteri generali e particolari seguiti nelle previsioni ed eventuali elaborati, contabili, e statistici, atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio; -----

c) pianta organica del personale, contenente la consistenza del personale in servizio ed applicato all'Ente con qualsiasi forma contrattuale; -----

d) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente regolamento. -----

3. - Il bilancio di previsione, unitamente agli allegati di cui al comma precedente, almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio, viene sottoposto all'esame del Revisore dei Conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno.-----

La relazione, che deve essere disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione del consiglio, deve contenere, tra l'altro, valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione del Presidente.-----

Art. 7 - Il preventivo finanziario-----

1. - Il preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa. -----

2. - Per ciascun capitolo del preventivo finanziario sono indicati: -----

a. l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio precedente a quello di riferimento;-----

b. le previsioni iniziali dell'anno precedente a quello di riferimento; -----

c. le entrate che si prevede di accertare e riscuotere, le uscite che si prevede di impegnare e pagare nell'esercizio di pertinenza.-----

3. – Nella gestione di competenza finanziaria e di cassa sono iscritti come prima posta, rispettivamente, il presunto avanzo di amministrazione ed il presunto fondo di cassa iniziale.-----

4. – Ciascuna voce di entrata e di uscita è contraddistinta da un codice meccanografico identificato secondo le modalità indicate dal Consigliere tesoriere nel rispetto delle classificazioni di cui all'art. 8.-----

Art. 8 - Classificazione delle entrate e delle uscite -----

1. – Le entrate e le uscite dell'Ente sono suddivise in:-----

a) titoli, secondo la pertinenza finanziaria;-----

b) categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli, secondo la natura economica e come limite autorizzativo;-----

c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e rendicontazione.

2. – I titoli delle entrate sono:-----

Titolo I – Entrate correnti;-----

Titolo II – Entrate in conto capitale;-----

Titolo III – Partite di giro.-----

3. – I titoli delle uscite sono:-----

Titolo I – Uscite correnti;-----

Titolo II – Uscite in conto capitale;-----

Titolo III – Partite di giro.-----

4. – Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che si effettuano per conto terzi e che, perciò, costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente.

5. – Per le classificazioni di cui al primo e secondo comma, l'Ente deve attenersi agli schemi di cui agli allegati 1 e 2; essi hanno valore indicativo ed esemplificativo per la specificazione in categorie ed in capitoli. La specificazione in categorie e capitoli è ridotta od integrata in sede di deliberazione del preventivo finanziario purché l'oggetto sia omogeneo e chiaramente definito.-----

Art. 9 - Il preventivo economico -----

1. – Il preventivo economico, redatto in conformità all'allegato 3, pone a raffronto non solo i proventi e i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche provenienti dalle

utilità dei beni patrimoniali che verranno impiegati nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.-----

Art. 10 - Unità, integrità ed universalità del bilancio-----

1. – La gestione finanziaria dell’Ente è unica, come unico è il suo bilancio. Il totale delle entrate finanziarie finanzia indistintamente il totale delle uscite, fatte salve le entrate a destinazione vincolata per legge, delibera consiliare o qualsiasi altro atto o provvedimento autoritativo.-----

2. – Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate.

3. – E’ vietata ogni gestione fuori bilancio.-----

Art. 11 – Principi del bilancio-----

1. – Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei seguenti principi:-----

a) della veridicità;-----

b) della correttezza nel rispetto delle norme e del presente regolamento;-----

c) della coerenza fra la previsione e i documenti accompagnatori, il consuntivo dell’esercizio precedente e ogni altra delibera di Consiglio che incida sui prevedibili flussi di entrata e di uscita futuri;-----

d) della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;-----

2. – Il bilancio, dopo la sua approvazione, viene affisso presso la sede dell’ente.-----

Art. 12 - Equilibri della gestione-----

1. – Il preventivo finanziario non può esporre un disavanzo di competenza a meno che non ne sia prevista la copertura mediante l’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione di cui all’art. 15 allorquando accertato.-----

2. – La differenza tra la previsione delle entrate correnti e quella delle uscite correnti non può mai essere negativa. Nel corso della gestione, il Consiglio, mediante variazione di bilancio, procede alla copertura dell’eventuale differenza negativa anche con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.-----

Art. 13 - Fondo di riserva per le spese impreviste e per l’integrazione degli stanziamenti insufficienti.-----

1. - Nella parte corrente delle uscite è istituito il Fondo di riserva per le spese impreviste e per l’integrazione degli stanziamenti insufficienti.-----

2. - I trasferimenti di somme da tale Fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo con deliberazione del Consiglio, sentito il parere dell'Organo di revisione. -----

3. - L'ammontare del Fondo deve essere contenuto nella misura del tre per cento del totale delle uscite correnti previste. -----

Art 14 - Variazioni al bilancio preventivo -----

1. - Le variazioni al preventivo finanziario sono deliberate dal Consiglio sentito il parere del Revisore dei Conti circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità della copertura finanziaria. -----

2. - Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa. -----

3. - In casi di eccezionalità e urgenza la variazione può essere assunta dal Presidente dell'Ente, sentito il Consigliere tesoriere. La delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva e, comunque, prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio. -----

4. - Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al preventivo finanziario che comportino incrementi degli importi previsti per ogni categoria di uscita, salvo casi eccezionali da motivare. -----

Art. 15 - Risultato di amministrazione -----

1. - Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato 4. -----

2. - La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo. -----

3. - L'Ente potrà disporre del presunto avanzo di amministrazione quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo risulti realizzato. -----

4. - Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni d'esercizio, al fine del relativo assorbimento, e il Consiglio deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. -----

5. – Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, il Consiglio deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento. -----

Art. 16 - Esercizio provvisorio-----

1. – Qualora l’approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce, è autorizzato l’esercizio provvisorio. Tale esercizio non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolge in dodicesimi del bilancio di previsione predisposto dal Consigliere tesoriere, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. -----

2. – In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.-----

GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA-----

Art. 17 - Le fasi delle entrate-----

1. – La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.-----

Art. 18 - Accertamento delle entrate-----

1. - L’accertamento delle entrate costituisce la prima fase di gestione dell’entrata attraverso la quale, sulla base d’idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore e quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L’accertamento dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. -----

2. - Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale. -----

Art. 19 - Riscossione delle entrate-----

1. – Le entrate per contribuzioni obbligatorie sono riscosse tramite l’Istituto cassiere; è anche previsto l’accredito di somme tramite il servizio di conto corrente postale o bonifico su conto corrente bancario. -----

2. – Eventuali somme pervenute direttamente all’Ente, devono essere annotate in un apposito registro cronologico di cassa e versate all’istituto cassiere non oltre tre giorni dalla data di incasso.-----

3. – L’istituto cassiere non può ricusare l’esazione di somme che vengono versate in favore dell’Ente.-----

Art. 20 – Versamento-----

1. – Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente. -----

2. – Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano all’istituto cassiere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dagli accordi convenzionali. -----

Art. 21 - Reversali di incasso-----

1. - Le reversali d’incasso sono sottoscritte dal Direttore e contengono le seguenti indicazioni: -----

a) l’indicazione del debitore; -----

b) l’ammontare delle somme da riscuotere in cifre e in lettere; -----

c) la causale della riscossione; -----

d) l’indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata distintamente per residui o competenza; -----

e) la codifica; -----

f) il numero progressivo; -----

g) l’esercizio finanziario nel quale è avvenuto l’accertamento; -----

h) la data di emissione. -----

2. – Tutti i documenti di incasso che gli enti incaricati della riscossione trasmettono di volta in volta, costituiscono reversali di incasso e, dopo una verifica dell’ufficio competente, dovranno essere tempestivamente acquisite nella contabilità dell’Ente. -----

3. – Le reversali di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.-----

Art. 22 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate -----

1. - Il Consigliere tesoriere, il Direttore e il responsabile dei servizi amministrativi, ove presente, vigilano nei limiti delle loro attribuzioni sulla gestione delle entrate. -

Art. 23 - La gestione delle uscite-----

1. - Lo svolgimento della gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.-----

Art. 24 - Impegno di spesa -----

1. - L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione. -----

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio:-----

a) le somme dovute a creditori determinati in base alla legge, al contratto o ad altro titolo ritenuto giuridicamente valido;-----

b) le deliberazioni di spesa del Consiglio;-----

c) le spese obbligatorie o d'ordine per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui viene accertato e liquidato l'importo. -----

2. - Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le uscite dovute: -----

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;-----

b) per rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;-----

c) per le uscite dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. ----

3. - Le differenze tra le somme stanziare e le somme impegnate su ogni capitolo di bilancio costituiscono economie di bilancio.-----

4. - Se, durante la gestione, sono prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento per le quali non è stata assunta dall'Ente l'obbligazione di spesa verso i terzi entro il termine dell'esercizio, questi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione. Se la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.-----

5. - Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un atto di impegno globale, provvedendo ad annotarlo nel

partitario degli impegni. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno contabile pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese.-----

6. – Le uscite impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. -----

Art. 25 - Assunzione e registrazione degli impegni-----

1. – Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove esistenti, dai titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate. -----

2. – Tutti gli atti che comportino impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dei servizi amministrativi, perché provveda alla registrazione dell'impegno, previa verifica della regolarità della documentazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio. Gli atti che non sono ritenuti regolari sono rimessi dal responsabile dei servizi amministrativi, con provvedimento motivato, a chi li ha emessi, affinché apporti le necessarie correzioni. Se il Direttore, con provvedimento motivato, ordina che l'atto abbia comunque corso, ne deve dare notizia all'Organo di revisione. -----

3. – ... (abrogato con delibera n. 157/2012)-----

Art. 26 - Liquidazione della spesa-----

1. - La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.-----

2. – La liquidazione compete a chi ha deliberato l'impegno ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. -----

3. – L'atto di liquidazione di cui al comma 2, sottoscritto da chi ha deliberato l'impegno, con tutti i relativi documenti giustificativi e riferimenti contabili, è trasmesso al responsabile dei servizi amministrativi per i conseguenti adempimenti. Il responsabile dei servizi amministrativi effettua i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione e qualora ne rilevi delle irregolarità rimette l'atto di liquidazione al soggetto competente senza procedere all'emissione del mandato. -----

4. – Costituiscono, inoltre, economie le minori uscite sostenute rispetto all’impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di liquidazione. In corso d’anno tali economie ricostituiscono la disponibilità sullo stanziamento previsto. Qualora la liquidazione avvenga in un esercizio successivo, l’eventuale economia comporta la cancellazione del connesso residuo, determinando una sopravvenienza attiva. -----

Art. 27 - Ordinazione e pagamento della spesa-----

1. - Il pagamento della spesa è ordinato mediante l’emissione di mandato di pagamento numerato in ordine progressivo.-----

2. - I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore. -----

a) esercizio finanziario;-----

b) capitolo di bilancio;-----

c) codice del capitolo;-----

d) l’ammontare dello stanziamento del capitolo disponibile alla data di emissione del mandato;-----

e) importo, in cifre ed in lettere, del pagamento; -----

f) nome e cognome o denominazione del creditore;-----

g) causale del pagamento;-----

h) modalità di estinzione del titolo;-----

i) data di emissione. -----

3. - Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.-----

4. - I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell’esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti, che dovranno essere contraddistinti con l’indicazione “residui” e con l’indicazione dell’esercizio di provenienza dei fondi.-----

5. – Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti d’impegno o dall’annotazione degli estremi dell’atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.-----

Art. 28 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento -----

1. – L’Ente dispone, con espressa notazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante: -----

a) accreditalmento sul conto corrente bancario o postale intestato al creditore, nonché mediante vaglia postale;-----

b) assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore;-----

c) altre forme di pagamento autorizzate dal Consiglio nel rispetto delle normative vigenti.-----

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE-----

Art. 29 - Il rendiconto generale-----

1. – I risultati della gestione, predisposti dal Direttore, sono dimostrati nel rendiconto generale deliberato dal Consiglio costituito da: -----

a) il conto del bilancio (allegato 5);-----

b) il conto economico (allegato 3);-----

c) lo stato patrimoniale (allegato 7);-----

d) la nota integrativa in forma abbreviata, ossia comprensiva della relazione sulla gestione. -----

2. – Il rendiconto generale, deliberato ai sensi del comma 1, è corredato: -----

a) della situazione amministrativa; -----

b) della relazione dell’Organo di Revisione.-----

3. – Il rendiconto generale, è sottoposto all’esame del Revisore dei conti almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio chiamato ad approvare il rendiconto.-----

4. – La relazione del Revisore dei conti, da allegare al rendiconto generale, deve essere disponibile almeno sette giorni prima della data di convocazione del Consiglio e deve contenere, tra l’altro, l’attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.-----

5 - Il rendiconto generale è approvato dal Consiglio entro il mese di aprile dell’esercizio successivo a quello di riferimento.-----

Art. 30 - Il conto del bilancio-----

1. - Il conto del bilancio, di cui all’allegato 5, evidenzia le risultanze della gestione finanziaria delle entrate e delle uscite. -----

Art. 31 - Il conto economico e lo stato patrimoniale-----

1. – Per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale si applicano le disposizioni degli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile. -----

2. – Il conto economico, redatto nella forma abbreviata, conformemente allo schema semplificato previsto per il preventivo economico in forma abbreviata, deve dare una dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante il periodo amministrativo. -----

3. – Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio e al termine dell’esercizio. Esso viene redatto in forma abbreviata, ossia comprendendo solo le voci di cui all’art. 2424 del codice civile contrassegnate con le lettere maiuscole ed i numeri romani; dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell’attivo e E del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.-----

4. – Sono vietate le compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico e dello stato patrimoniale ad eccezione di quelle espressamente previste degli schemi riportati negli allegati.-----

Art. 32 - La nota integrativa e la relazione sulla gestione-----

1. - La nota integrativa e la relazione sulla gestione sono un unico documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l’andamento della gestione dell’Ente nei suoi settori operativi, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Essa pone in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione programmatica del Presidente relativa al medesimo anno finanziario, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, secondo quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile, in quanto applicabile.-----

2. – Le informazioni contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare:-----

- gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;-----
- l’illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;-----
- le variazioni delle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo l’utilizzazione del fondo di riserva;-----

- la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;-----
- l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; -----
- la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; -----
- il raccordo tra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio ed i crediti e debiti iscritti in situazione patrimoniale; -----
- la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;-----
- la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere e del servizio di cassa interno; -----
- i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente; -----
- l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri. -----

3. – La relazione specifica, altresì, i risultati conseguiti dai medesimi organi di vertice nell'esercizio di riferimento in relazione all'arco temporale di durata del loro mandato. -----

Art. 33 - La situazione amministrativa -----

1. - La situazione amministrativa di cui all'allegato 6 deve evidenziare: -----

- a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza ed in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;-----
- b) il totale complessivo dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio;-----
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione finale. -----

2. – In calce alla situazione amministrativa è riportata la destinazione dell'avanzo di amministrazione, distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati e fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale.-----

Art. 34 - Riaccertamento dei residui -----

1. – L'Ente compila annualmente, in sede di rendicontazione, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. -----

2. – Detta situazione indica la consistenza al 1^a gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare. -----

3. – I residui attivi devono essere ridotti od eliminati per gli importi inesigibili e dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. -----

4. – All'Ente non si applica l'istituto della perenzione amministrativa, salvi gli effetti della prescrizione. -----

5. – Le variazioni, devono formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio, sentito l'Organo di revisione che in proposito manifesta il proprio parere. Detta delibera deve essere richiamata nella Nota integrativa. -----

Art. 35 - Trasferimento dei residui-----

1. – I residui di ciascun esercizio, riaccertati ai sensi dell'art. 34 precedente, sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza. -----

2. – Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato, per la gestione delle somme residue è istituito un capitolo aggiunto. -----

SERVIZIO DI CASSA -----

Art. 36 - Affidamento del servizio di cassa-----

1. - Il servizio di cassa è affidato, previo esperimento di apposita procedura negoziale ad evidenza pubblica, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.-----

2. – Il servizio di cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle uscite, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie. -----

3. – Per l'espletamento di particolari servizi l'Ente può avvalersi di conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionate. -----

Art. 37 - Servizio di cassa interno-----

1. – Se ricorrono particolari esigenze di funzionamento, il Consiglio autorizza l'istituzione di un servizio di cassa interno, disciplinandolo con apposito atto interno.-----

2. – L’incarico di cassiere è conferito dal Direttore tra il personale dell’Ente; l’incarico è valido fino a revoca. L’incarico di cassiere può cumularsi con quello di cassiere economo e di consegnatario. -----

3. – Il cassiere, sotto il controllo del responsabile dei servizi amministrativi, cura gli incassi che pervengono direttamente ed effettua i versamenti sul conto bancario dell’Ente; lo stesso, anche mediante supporti informatici, annota giornalmente su apposito registro provvisto di vidimazione d’ufficio, le entrate incassate in contanti, assegni o altre forme di pagamento. -----

4. – L’Organo di revisione deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa interna; analoga verifica effettua in occasione del cambiamento del cassiere. -----

Art. 38 - Il cassiere economo -----

1. – L’incarico di cassiere economo è conferito dal Direttore e dura in carica per tre anni salvo rinnovo. Le modalità di esecuzione delle sue attività sono disciplinate con apposito atto interno da parte dello stesso Direttore. -----

2. – Il cassiere economo, dotato all’inizio di ciascun anno finanziario di un fondo determinato con atto del consiglio e reintegrabile durante l’esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, è incaricato di provvedere al pagamento delle uscite di modico valore quali spese d’ufficio, per il materiale di consumo, per piccole manutenzioni e riparazioni di mobili e locali, per le spese postali, di vettura e per l’acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche. Il Consiglio può porre limiti e condizioni in ordine alla gestione del fondo. -----

3. - Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità di missione, nonché per convegni e brevi collaborazioni, ove non sia possibile provvedere con mandati tratti sull’istituto bancario incaricato del servizio di cassa.

4. – Il cassiere economo può ricevere in custodia, depositandoli in appositi armadi di sicurezza in dotazione, oggetti di valore, titoli, assegni per fornitore o per quiescenza del personale, buoni pasto e buoni benzina di pertinenza dell’Ente. I movimenti di carico e scarico relativi ai valori in custodia, devono essere annotati in un apposito registro preventivamente numerato e vidimato d’ufficio. -----

Art. 39 - Scritture del cassiere economo -----

1. – Il cassiere economo tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite del timbro d’ufficio nonché della

dichiarazione del responsabile dei servizi amministrativi attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone. -----

2. – E' facoltà del cassiere economo tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa. -----

TITOLO III-----

GESTIONE PATRIMONIALE-----

Art. 40 – Beni-----

1. – I beni dell'Ente si distinguono in materiali ed immateriali e sono valutati secondo le norme del codice civile. -----

2. – I beni materiali, immobili e mobili, sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli. -----

Art. 41 - Inventario dei beni immobili-----

1. – Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare: -----

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;-----

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;-----

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono eventualmente gravati;-----

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;-----

e) gli eventuali redditi. -----

Art. 42 - Consegnatari dei beni immobili-----

1. – Con determinazione del Direttore, i beni immobili sono dati in consegna ad agenti i quali sono personalmente responsabili dei beni loro assegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente da loro azioni od omissioni relativamente all'utilizzo del bene e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato. -----

2. – In assenza di disposizioni del Direttore, si considera consegnatario il Direttore stesso o i titolari dei centri di responsabilità. -----

3. – La consegna si effettua con l'assegnazione del budget di gestione o con separato atto del Direttore o, altrimenti, in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve o tra l'agente cessante e quello subentrante. -----

Art. 43 - Classificazione dei beni mobili-----

1. – I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:-----

- a) mobili, arredi, macchine di ufficio;-----
- b) materiale bibliografico;-----
- c) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;-----
- d) valori mobiliari pubblici e privati; -----
- e) altri beni mobili. -----

Art. 44 - Valori mobiliari -----

1. – I valori mobiliari, i titoli di credito, le azioni e i valori pubblici e privati rientranti nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché tutte le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono gestiti dal responsabile dei servizi amministrativi.-----

2. – La gestione e la custodia dei valori mobiliari sono affidati all’istituto di credito cassiere.-----

Art. 45 - Inventario dei beni mobili-----

1. – L’inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: -----

- a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;-----
- b) il luogo in cui si trovano; -----
- c) la quantità o il numero; -----
- d) la classificazione sullo stato d’uso;-----
- e) il valore di acquisto. -----

2. – L’inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all’uopo incaricati.-----

Art. 46 - Consegnatari dei beni mobili-----

1. – I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, vengono presi in carico da un consegnatario e possono essere affidati agli utilizzatori che assumono la veste di sub consegnatari. I consegnatari sono nominati dal Direttore o dal titolare del centro di responsabilità.-----

2. – Gli utilizzatori possono essere chiamati a rispondere, a richiesta del Direttore, per il non corretto uso del materiale, inventariato o meno, loro affidato per i compiti di istituto. Essi hanno l’obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al consegnatario ogni perdita o deterioramento.-----

3. – Il consegnatario è tenuto a segnalare al Direttore ogni irregolarità riscontrata ed è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi. -----

4. – In caso di sostituzione del consegnatario la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni e il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante.-----

5. – In assenza del consegnatario, i beni mobili sono dati in consegna al Direttore o al titolare del centro di responsabilità presso il quale detti beni sono localizzati.---

Art. 47 - Carico e scarico dei beni mobili-----

1. – I beni mobili sono inventariati secondo le modalità operative, gestite anche con procedure informatizzate, definite dal Direttore.-----

2. – La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi è disposta dal Consiglio sulla base di motivata proposta del Direttore, sentito il parere dell'organo di revisione.-----

3. – Il responsabile dei servizi amministrativi sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.-----

4. – Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili l'Ente provvede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari, sentito l'Organo di revisione.-----

Art. 48 - Chiusura annuale degli inventari.-----

1. – Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziaria previa ricognizione dei beni mobili.-----

2. – Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dai consegnatari entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario al servizio amministrativo per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.-----

Art. 49 – Automezzi-----

1. – I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:-----

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Direttore;-----

b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante il rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.-----

2. – Il Direttore, secondo i propri poteri di organizzazione, dispone le modalità di esercizio dell'automezzo.-----

TITOLO IV (abrogato con delibera n. 104/2011)-----

TITOLO V-----

SISTEMA DI SCRITTURE-----

Art. 66 - Le scritture finanziarie ed economico-patrimoniali -----

1. - Le scritture contabili dell'Ente seguono il sistema finanziario ed economico-patrimoniale. -----

2. - Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. -----

3. - Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed il relativo risultato economico d'esercizio. -----

4. - Se il Consiglio, in forza dell'art. 3, comma 2, prevede un'articolazione in centri di responsabilità o centri di costo/provento è necessario che siano attivati sistemi, anche extra-contabili, di analisi dei costi che consentano l'imputazione delle risorse in funzione del grado di utilizzo, indipendentemente dall'ufficio che ha sostenuto l'uscita o conseguito l'entrata. -----

Art. 67 - Registrazioni contabili -----

1. - Il Tesoriere sovrintende alla regolare tenuta dei registri contabili. L'Ente dovrà tenere le seguenti scritture: -----

a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; -----

b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; -----

c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; -----

d) il giornale cronologico delle operazioni d'esercizio e le altre scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile; -----

e) il registro degli inventari dei beni, di cui al titolo III, contenente la descrizione, la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio. -----

Art. 68 - Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni-----

1. - L'Ente per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.-----

2. - E' affidato al Consigliere tesoriere il compito di effettuare le opportune modifiche all'articolazione in categorie e capitoli di cui all'art. 8 comma 2. -----

TITOLO VI-----

SISTEMA DI CONTROLLO -----

Compiti-----

Art. 69 - Composizione e funzionamento dell'Organo di revisione economico-finanziaria-----

1. La revisione economico-finanziaria è affidata dal Consiglio ad un revisore iscritto al registro dei Revisori contabili, fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del consiglio. -----

2. Il Revisore contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444. -----

3. Il revisore contabile redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.-----

4. I doveri e le responsabilità del Revisore contabile, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono rinvenibili negli articoli 2403, 2407, 2408 e 2409 del codice civile ove applicabili.-----

Modalità del controllo-----

Art. 70 - Funzioni del Revisore contabile-----

1. Il Revisore contabile svolge le seguenti funzioni: -----

a) attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento;-----

b) pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo - contabile delle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza, e l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori e il Consiglio è tenuto

ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore; -----

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;-----

d) relazione sul rendiconto generale contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;-----

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;-----

f) verifiche trimestrali di cassa. -----

2. Quando l'organizzazione dell'Ente non prevede il controllo interno di gestione, nell'ambito delle funzioni di cui ai punti a), b), e d) del comma 1, il Revisore contabile ha il compito di verificare la proficuità della gestione e, mediante il confronto fra i costi ed i risultati, l'efficiente utilizzo delle risorse dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.-----

3. In forza della derogabilità ai principi di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, il Revisore contabile coopera con gli organi di vertice alla valutazione del personale con incarichi direzionali.-----

4. Il Revisore contabile è dotato, a cura dell'Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.-----

TITOLO VII-----

NORMA FINALE-----

Art. 71 – Entrata in vigore-----

1. – Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio.-----

Alle ore 15:11 la dott.ssa Marzia Meloni, dipendente dell'Ufficio che assiste il Segretario dott. Andrea Gragnani nella verbalizzazione, viene sostituita dal dott. Rocco Lasala.-----

Si passa al punto 1 all'o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio-----

Il Presidente comunica ai Consiglieri che, negli ultimi tempi, sono, purtroppo, circolate informazioni distorte ed, in alcuni casi, dai contorni chiaramente diffamatori in merito a questioni attinenti all'attività istituzionale dell'Ente. Viene riportato, ad esempio, il caso riguardante una nota ricevuta mediante posta elettronica dalla dott.ssa omissis, iscritta all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, avente ad oggetto una serie di critiche sull'operato delle cariche. A tal proposito, il consulente legale dell'Ordine ha provveduto, per conto dell'Ente, ad inoltrare una risposta (prot. n. 1470 del 01.03.2012), con la quale la dott.ssa omissis è stata invitata e diffidata ad astenersi da ulteriori comportamenti diffamatori e lesivi della categoria professionale. La medesima collega dell'Ordine della Lombardia ha inviato un'ulteriore comunicazione (prot. n. 1511 del 02.03.2012), con la quale ha fornito le proprie scuse chiarendo come non fosse sua intenzione diffamare alcun rappresentante istituzionale dell'Ente. Il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, si riserva di adire le vie legali nel caso in cui dovessero pervenire ulteriori comunicazioni di analogo tenore. -----

- Il Presidente rende noto che a seguito delle note (ns. prot. nn. 5489/2011 e 207/2012) aventi ad oggetto la decisione, presa dalla ASL RM C di non rinnovare le Convenzioni per lo svolgimento del Tirocinio stipulate anteriormente con le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MIUR, il Direttore Sanitario della medesima ASL ha fornito un riscontro telefonico a seguito del quale è stata trasmessa la nota prot. n. 1923 del 20.03.2012. Con la nota in questione è stato specificato come la disciplina ministeriale non risulti modificata e, pertanto, i colleghi specializzandi possono compiere una valida e qualificata esperienza formativa presso l'Azienda Sanitaria locale senza che questo comporti alcun esborso a carico del soggetto ospitante. E' stato, inoltre, sottolineato l'importante contributo che i tirocinanti potrebbero fornire alla ASL e alle singole UO in favore dell'utenza nel loro percorso formativo per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, nonché l'auspicio che possa esser rivalutata la possibilità di rivalutare le Convenzioni con le Scuole di Specializzazione riconosciute dal MIUR.

- Con riferimento al bando di selezione pubblica per l'assunzione di un assistente sociale a tempo indeterminato, la Pomezia Servizi S.p.A. ha scelto come membro esterno della commissione esaminatrice, tra i due nominativi trasmessi dall'Ordine, la dottoressa Paola Marinelli. -----

- Il Presidente rende noto che con nota prot. n. 1980 del 21.03.2012 sono state inviate all'Istituto Superiore di Sanità le "Osservazioni circa Linee Guida su Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti". Nella nota sono state esaminate alcune criticità ravvisate all'interno delle Linee Guida emanate recentemente dall'I.S.S. e, contestualmente, ne è stata richiesta la revisione auspicando che tutti i modelli teorici e clinici della comunità professionale vengano rappresentati per documentare i dati delle ricerche, mantenendo, in tal modo, aperto il panorama dei contributi e dei modelli di intervento terapeutico di cui la comunità scientifica dispone. -----

- Il Presidente distribuisce ai Consiglieri la nota inviata al Presidente dell'ENPAP, dott. Angelo Arcicasa, avente ad oggetto la richiesta di incontro con i membri del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Il Presidente Arcicasa non ha ancora dato alcun riscontro in merito all'incontro, ma ha comunque trasmesso una nota, ns. prot. n. 1535/2012, nella quale fornisce alcune precisazioni circa gli eventi riguardanti la compravendita immobiliare dell'edificio sito in via della Stamperia.-----

- Il Presidente rende noto come l'Ordine degli Psicologi del Lazio ritenga inaccettabili le modifiche apportate all'art. 32 del decreto liberalizzazioni dal Senato della Repubblica lo scorso 1 marzo. Gli emendamenti introdotti in fase di conversione in legge comprometterebbero il diritto dell'individuo a veder riconosciuto un adeguato ed equo risarcimento laddove questo, relativamente alle lesioni di lieve entità, venisse subordinato ad un costoso "accertamento clinico strumentale obiettivo" e al "riscontro medico legale". Il testo di legge approvato in Senato nell'ambito della riformulazione del Codice delle assicurazioni private fonda la rimborsabilità del danno sulla mera valutazione visiva o strumentale. Tale tipologia di valutazione rende di fatto impossibile l'accertamento del danno psichico e del danno esistenziale condotto dalla figura per legge incaricata di fare ciò, ovvero lo psicologo. Per tali ragioni l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Associazione Familiari Vittime della Strada, ritenendo incostituzionali e contrarie al metodo scientifico della psicologia le modifiche introdotte dal Senato, hanno posto le osservazioni del caso all'attenzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per dar luogo ad un'azione congiunta a tutela della salute del cittadino. Con una nota inviata al prof. Antonio Catricalà, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, al prof. Claudio de Vincenti, Sottosegretario al Ministero

dello Sviluppo Economico, e ai componenti delle Commissioni competenti, l'Ordine degli Psicologi del Lazio, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e l'Associazione Familiari Vittime della Strada hanno esposto le loro perplessità in merito al testo di legge approvato in Senato chiedendo una sostanziale modifica dello stesso. E' stata posta la fiducia e quindi con nessuna modifica apportata al testo e con la dicitura strumentale, potremo intendere l'utilizzo della testistica psicologica;-----

- Il Presidente informa i Consiglieri che alcuni giovani iscritti hanno sottoposto una problematica relativa Alla Psicologia viaria e di conseguenza è stata inviata alla Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (Confarca) di avviare un progetto di collaborazione finalizzato ad accrescere la cultura della sicurezza stradale nel nostro Paese elevando il livello qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza. Con la dichiarazione di intenti presentata alla Confarca, l'Ordine vuole proporre il suo ruolo di garante di una psicologia competente assumendo l'impegno a stilare un elenco di professionisti consultabile dagli organismi formatori che intendano attivare corsi finalizzati alla preparazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole ai sensi del citato Decreto Ministeriale. L'Ordine informerà gli iscritti in merito alle modalità di adesione all'eventuale progetto allorquando al riscontro positivo già pervenuto dal Presidente di Confarca dovesse seguire una formalizzazione ufficiale della collaborazione. Contemporaneamente il Presidente ha preso contatti informali con il Vice Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia della "Sapienza" Università di Roma, al fine di porre in essere corsi di formazione per psicologi che presenteranno i requisiti richiesti dalla Confarca. Sempre per quanto concerne la psicologia viaria, il Presidente aveva, da tempo, intenzione di realizzare un progetto di educazione stradale con le scuole superiori, coinvolgendo la Provincia di Roma e l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. In proposito tre iscritti, validi e volenterosi, hanno presentato all'Ordine una bozza di Progetto di Educazione Stradale. Ritenendo da una prima disamina interessante l'iniziativa proposta, il Presidente ha preso contatti con l'Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia della Provincia di Roma. Considerato l'allarme sociale in materia di incidenti stradali, il Presidente vorrebbe creare una rete di comunicazione e cooperazione tra gli Psicologi del territorio e le Scuole Superiori. -----

- Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere. Il dott. D'Aguanno informa i Consiglieri che Unicredit S.p.A. - già Banca di Roma, istituto cassiere dell'Ente nel periodo 2002-2008 - dopo aver erroneamente addebitato all'Ente spese non dovute per gli anni 2004, 2005 e 2008 ed a seguito della contestazione dell'Ente di detti addebiti con contestuale reclamo alla restituzione del dovuto (note prot. n. 1247 del 15/12/2006, prot. n. 6021 del 25/09/2008 e prot. n. 2070 del 14/03/2011), ha riconosciuto l'intero importo del credito pari a € 3.722,55. Esser riusciti ad ottenere il riconoscimento dell'intero importo costituisce un importante successo tenuto conto del fatto che la Unicredit S.p.A., con nota del 12/09/2011, ns. prot. n. 6468 del 19/09/2011, aveva manifestato inizialmente la disponibilità a rimborsare solo parte del dovuto. -----

- Il Presidente cede la parola al Consigliere Tesoriere in qualità di Direttore f.f., il quale informa, ai sensi del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ente:

- di aver autorizzato nel 2011, nel rispetto del regolamento su citato, in aggiunta a quanto già precedentemente comunicato, spese di ordinaria gestione attinenti alla rappresentanza, alle spedizioni postali e tramite corrieri, all'acquisto di pubblicazioni e abbonamenti, alla locazione di locali per lo svolgimento di sedute consiliari, all'acquisto e alla manutenzione delle apparecchiature software e hardware in dotazione dell'Ente, nonché degli altri beni e della sede, alla fornitura di materiale di cancelleria, di prodotti igienico sanitari, al servizio di consulenza legale penale, all'organizzazione delle lectiones magistrales "La psicologia del lavoro e delle organizzazioni e le trasformazioni sociali" di Handan Kepir Sinangil del 19 novembre u.s. di Alessandra Lemma ed "Essere visti essere guardati: psicologia delle modificazioni corporee" di Alessandra Lemma del 26 novembre u.s., all'organizzazione dell'inaugurazione della nuova sede nonché dell'iniziativa "Un regalo senza pregiudizi" svoltasi a dicembre scorso; ulteriori spese sono state effettuate in merito all'acquisto di mobilio e di beni di uso durevole nonché al servizio di assistenza presso l'Osservatorio Regionale per l'adeguamento degli Studi di Settore istituito presso l'Agenzia delle Entrate;

- di aver autorizzato nel 2012, nel rispetto del regolamento su citato, l'adesione, in linea con la decisione del Consiglio ex del. 204/2008, alla polizza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti, per un costo annuo di € 6.563,88, l'affidamento del servizio di denuncia mensile analitica dei contributi Inpdap per l'anno 2012

allo studio Adalberto Capurso, per un costo mensile di € 300,00 oltre IVA e contributi previdenziali, l'intervento di riparazione guasto del citofono del I piano, i lavori di montaggio dell'impianto di videoconferenza per un costo di € 1.290,00 oltre IVA, l'affidamento, per l'anno 2012, un incarico di alta professionalità, ex art. 18 C.C.N.L. 1998/2001, alla dottoressa Roberta Cherubini in qualità di Capo Area Relazioni Interne.

- Il Presidente comunica che il dott. Gabriele Giorgi in data 23 marzo 2012 ha trasmesso il programma definitivo dell'iniziativa prevista per il giorno 9 maggio 2012 per la quale è stato richiesto il patrocinio. -----

Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Discussione in merito a mancato riconoscimento della libera professione per militari psicologi -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine.";--

- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare l'art. 6 lett. q), in base al quale "spetta al Consiglio Regionale... resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità ";-----

- vista la deliberazione del Consiglio n. 507 del 29 ottobre 2008, con la quale si è proceduto all'impugnazione della circolare del Ministero della Difesa, prot. M-D GMIL_04_0396572 CIRC./III/9^/5^, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità"; -----

- atteso che oggetto di impugnazione è stato, in particolare, il punto 7, lettera f., numero 4, della summenzionata circolare, in base al quale l'iscrizione all'albo è consentita "...ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione", richiamando, per la professione di psicologo, l'art. 8 della Legge n. 56/89;-----

- considerato che la circolare sancisce una preclusione in termini generali di esercizio della libera professione; -----

- visto l'art. 8 della Legge n. 56/89 "Modalità di iscrizione all'Albo", ai sensi del quale ".. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito

l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'Albo annotazione con la relativa motivazione"; -----

- vista la nota prot. n. 1870 del 19.03.2012, con la quale è stata posta all'attenzione dei membri del Consiglio la richiesta di alcuni ufficiali psicologi dell'Esercito "di porre in essere tutte le azioni necessarie per modificare una situazione di evidente disparità di trattamento professionale tra gli Ufficiali psicologi e gli ufficiali medici nell'ambito dell'amministrazione difesa"; -----

- rilevato che la questione attiene, in particolare, alla disparità di trattamento riservata agli Ufficiali psicologi nella parte in cui "solo l'Ufficiale medico è autorizzato ad esercitare l'attività psicoterapeutica in ambito privato sulla base dell'attuale normativa in vigore"; -----

- considerato che, alla stregua di quanto sopra, alcuni ufficiali psicologi hanno proceduto ad inviare alla Direzione Generale per il personale militare diverse lettere con le quali hanno chiesto di essere autorizzati all'esercizio della professione in ambito extraistituzionale alla stregua dei colleghi medici; -----

- rilevato, nel caso di specie del dott. omissis e del dott. omissis, che la Direzione Generale per il Personale militare III Reparto della - VII Div. del Ministero della Difesa ha restituito con note rispettivamente del 7-2-2012 e del 27-2-2012 le istanze ai richiedenti in quanto pervenute "[omissis]"; -----

- atteso che verosimilmente anche le analoghe istanze presentate dagli altri Ufficiali psicologi potrebbero esser respinte con medesima motivazione avente ad oggetto la circolare di cui sopra; -----

- rilevata, pertanto, la necessità di dover agire in favore degli ufficiali psicologi dell'esercito, ponendo in essere tutte le azioni necessarie dirette a consentire l'esercizio della professione in ambito extraistituzionale alla stregua dei colleghi medici; -----

- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011; -----

- visto, in particolare, l'art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale definisce le modalità di svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 193.000,00 oltre IVA, stabilendo al comma II che il Consiglio può adottare "...una delibera di carattere generale e programmatico nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di beni

e servizi da acquisire nel corso dell'anno attraverso la procedura di cottimo fiduciario, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento per ogni singola categoria di beni e servizi individuata"; -----

- visto, altresì, l'art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale "In ogni caso, per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio..."; -----

- vista la delibera "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture", approvata con delibera consiliare n. 524 del 19 dicembre 2011, con la quale si esplicitano, tra l'altro, i servizi necessari al fine di assicurare la regolare gestione dell'Ente, tra cui servizi di patrocinio legale, delineando i criteri generali da seguire per l'affidamento; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) -----

-----delibera (n. 158-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di procedere all'impugnazione degli atti del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL III 75/0049126 del 7-2-2012 e prot. n. M_D GMIL III 75/0077217 del 27-2-2012 innanzi al TAR del Lazio lesive degli interessi rispettivamente del omissis e del omissis e solo apparentemente interlocutorie, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture; -----

- di procedere, altresì, all'impugnazione di analoghi atti che dovessero esser emanati nei confronti di altri ufficiali psicologi nelle more del deposito del ricorso innanzi al TAR al fine di modificare una situazione di evidente disparità di trattamento professionale tra gli ufficiali psicologi e gli ufficiali medici nell'ambito dell'amministrazione difesa; -----

- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali. -----

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come

espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati. -----

Le procedure necessarie per l'affidamento di detto servizio saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione stages in applicazione della convenzione per tirocini di formazione e orientamento con Università di Roma "Sapienza" ed altri soggetti promotori -----

-----Il Consiglio -----

- vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"; -----

- visto l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196, relativo a "Tirocini formativi e di orientamento"; -----

- visto il D.M. 25.03.1998 n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento"; -----

- visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto Regolamento, a norma del quale "Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859"; -----

- visto, inoltre, l'art. 2, comma 1 lett. a) e b) del medesimo Regolamento, il quale prevede che "I tirocini formativi e di orientamento sono promossi [...] da parte dei seguenti soggetti [...]: a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli artt. 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali; b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici"; -----

- visto, altresì, l'art. 4, comma 2, del D.M. 25.03.1998, n. 142, ai sensi del quale "I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati ..."; -----

- vista la Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento stipulata tra l'Università degli studi "Sapienza" di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. n. 6008 del 24.09.2009) tuttora vigente;-----

- vista la Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento stipulata tra il Centro per l'impiego di Cinecittà, Dipartimento III – Servizio 1 "Servizi per l'impiego" di Roma e l'Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. n. 5974 del 28/09/2010); -----

- atteso che l'art. 3 della Convenzione quadro stipulata con l'Università degli studi "Sapienza" di Roma precisa come i tirocini formativi e di orientamento attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196 non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;-----

- atteso che l'art. 2 della Convenzione stipulata con il Centro per l'impiego di Cinecittà precisa come i tirocini formativi e di orientamento attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196 non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;-----

- ritenuto, pertanto, utile attivare n. 2 stages della durata di sei mesi; -----

- ritenuto congruo riconoscere agli stagisti un rimborso spese forfettario pari ad euro 600,00 (seicento/00) onnicomprensivi;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso)-----

-----delibera (n. 159 - 12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

1) di dare mandato al Direttore di attivare n. 2 stages in applicazione delle Convenzioni di tirocinio formazione ed orientamento in essere ai sensi della normativa di cui in premessa, nonché di predisporre i relativi percorsi formativi. ---

Si passa al punto 10 all'o.d.g.: Discussione in merito a integrazione Gruppo Esami di Stato -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..." e lett. g), in base al quale il Consiglio "designa a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale";-----

- visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l'art. 6 comma I lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";-----

- visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992 n. 240 "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", in particolare l'art. 3, comma III, il quale dispone, per quanto riguarda le commissioni esaminatrici, che "I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal competente consiglio dell'Ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo; b) professori associati; c) liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale; d) psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio";-----

- vista la delibera n. 63 del 1 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha individuato tra le macroaree tematiche "Area Giovani: Università, Formazione e Mercato del Lavoro", nel cui ambito rientrano le attività e le iniziative per gli esami di Stato, nonché i rapporti con i Ministeri competenti, con le Università e con le altre istituzioni interessate;-----

- tenuto conto che l'esame di Stato è oggetto di attenta riflessione per l'Ordine, in quanto costituisce titolo per l'accesso alla professione di psicologo;-----

- preso atto che il MIUR annualmente, dopo aver indetto con ordinanze ministeriali le relative sessioni di esami di Stato, invita l'Ordine a designare le terne composte da colleghi docenti, liberi professionisti e dipendenti pubblici;-----;

- preso atto che con delibera n. 127 del 26 aprile 2010 è stato istituito il gruppo Esami di Stato al fine di individuare sulla base dei requisiti richiesti dal MIUR, "un elenco aggiornato di potenziali Commissari competenti e motivati al ruolo. Strutturare le informazioni e le esperienze maturate sino ad oggi e organizzare un sistema di passaggio di informazioni che possa soddisfare il bisogno di conoscenza e di organizzazione delle Commissioni formate completamente ex novo. Impostare e realizzare, in accordo con le Università, un sistema di informazione per gli studenti";-----

- considerato che il Consiglio, con la deliberazione sopra citata, ha nominato, sino al 31 dicembre 2010, il Consigliere Sara Del Lungo quale coordinatore del gruppo e le dottoresse Angela Guarino e Maria Antonietta Quitadamo quali componenti; --

- vista la nota prot. n. 1883 del 19.03.2012, con la quale la dott.ssa Sara del Lungo ha comunicato che “Il gruppo esami di stato ha già realizzato un elenco aggiornato di potenziali commissari competenti e motivati al ruolo ed un sistema di passaggio di informazioni che possa soddisfare il bisogno di conoscenza e di organizzazione delle commissioni formate completamente ex novo”;-----

- atteso che con la medesima nota di cui sopra, la dott.ssa Del Lungo ha informato il Consiglio circa la necessità di ricorrere a professori universitari che possano implementare il Gruppo Esami di Stato “al fine rendere efficace l’impostazione, in accordo con le Università, di un sistema di formazione/informazione degli studenti che si avvicinano a sostenere l’esame” anche al fine di avviare delle azioni da poter sperimentare già nella prossima sessione di esami di stato di giugno 2012;-----

- rilevato, altresì, che recentemente sono giunte all’Ordine e alla dott.ssa Del Lungo diverse richieste di candidati bocciati all’Esame di Stato che richiedevano informazioni sui motivi dei progressivi aumenti nelle percentuali dei bocciati agli Esami di Stato;-----

- rilevata, pertanto, la necessità di procedere ad un’integrazione del Gruppo Esami di Stato ricorrendo alla nomina di n. 2 professori universitari;-----

- vagliato il profilo e l’esperienza professionale maturata dalla prof.ssa Francesca Ortu e prof.ssa Gabriella Antonucci;-----

- rilevata, altresì, l’opportunità di nominare, quale componente aggiunto il Segretario dell’Ordine dott. Andrea Gagnani, al fine di conferire maggior rappresentatività istituzionale al Gruppo;-----

- ritenuto opportuno corrispondere ai nuovi componenti del gruppo, per l’espletamento di detto aggiornamento, per ogni riunione non inferiore alla durata di 1 ora e 30 minuti, un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, per un massimo di n. 6 riunioni con divieto di cumulo di gettoni nella stessa giornata;-----

- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;-----

con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gagnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e 1 contrario (Barbato)-----

-----delibera (n. 160-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

1 - di integrare il Gruppo Esami di Stato;-----

2 – Il Gruppo risulta, quindi, così composto: -----

Sara Del Lungo in qualità di Coordinatrice-----

Angela Guarino-----

Maria Antonietta Quitadamo -----

Andrea Gragnani-----

Francesca Ortu -----

Gabriella Antonucci -----

3- di corrispondere ai 3 nuovi componenti, per la partecipazione ad ogni riunione non inferiore alla durata di 1 ora e 30 minuti, un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, per un massimo di n. 6 riunioni con divieto di cumulo di gettoni nella stessa giornata.-----

Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a proposta “Studio sulla situazione attuale della Psicologia e degli Psicologi operanti nelle Case di Cura Psichiatriche Accreditate nel Lazio”-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”; -----

- visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma I lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;-----

- considerato che, negli ultimi anni, il ruolo della psicologia e la figura dello psicologo all’interno delle case di cura sono in lento ma costante aumento; -----

- ravvisata, dunque, l’esigenza di approfondire i risvolti dell’impiego della psicologia nelle case di cura accreditate; -----

- visto il progetto elaborato dal dott. Pietro Romanelli (prot. n. 1881 del 19 marzo 2012), avente ad oggetto lo “Studio sulla situazione attuale della Psicologia e degli Psicologi operanti nelle Case di Cura Psichiatriche Accreditate nel Lazio” al fine di “scattare una fotografia dello stato attuale della presenza della psicologia e degli psicologi nelle Case di Cura Psichiatriche Private accreditate nel Lazio” e di una

messa in rete dell'operatività degli psicologi che attualmente operano in queste strutture;-----

- ravvisata e condivisa la necessità espressa dal collega proponente di approfondire le problematiche inerenti la figura del professionista psicologo all'interno delle case di cura convenzionate; -----

- rilevata, pertanto, la necessità di procedere all'istituzione di un Gruppo di Studio procedendo nella seduta consiliare odierna alla nomina del Coordinatore;-----

- rilevata, altresì, l'opportunità di procedere successivamente all'individuazione dei componenti del gruppo da sottoporre al Consiglio nella prossima seduta;-----

- vagliato il curriculum vitae, il profilo e l'esperienza professionale maturata dal dott. Pietro Romanelli; -----

- vista la delibera n. 88 del 20 febbraio 2012 "Determinazione indennità cariche e gettoni riunioni Consiglio, gruppi e commissioni", con la quale il Consiglio ha fissato l'importo dei gettoni di presenza anche per quel che concerne le riunioni dei gruppi e stabilito il numero massimo di 6 riunioni annue;-----

- ritenuto opportuno corrispondere, per ogni riunione del gruppo, non inferiore alla durata di 1 ora e trenta minuti, al coordinatore una medaglia di presenza dell'importo di € 220,00 (duecentoventi/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti e di € 180,00 (centoottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, ad ogni componente, facendo divieto di cumulo di medaglie nella stessa giornata;-----

- visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;-----

con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso) e 1 astenuto (Barbato)-----

-----delibera (n. 161- 12) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di approvare il progetto elaborato dal dott. Pietro Romanelli (prot. n. 1881 del 19 marzo 2012), avente ad oggetto lo "Studio sulla situazione attuale della Psicologia e degli Psicologi operanti nelle Case di Cura Psichiatriche Accreditate nel Lazio";-----

2) di istituire il Gruppo di Studio avente ad oggetto le relative tematiche connesse al ruolo della Psicologia e degli Psicologi operanti nelle Case di Cura Psichiatriche Accreditate nel Lazio, nominando il dott. Pietro Romanelli quale Coordinatore;-----

3) di procedere successivamente all'individuazione dei componenti del gruppo di Studio in questione;-----

4) di corrispondere, per ogni riunione del gruppo, non inferiore ad 1 ora e trenta minuti, al coordinatore una gettone di presenza dell'importo di € 220,00 (duecentoventi/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti e di € 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, ad ogni componente, facendo divieto di cumulo di gettoni nella stessa giornata e per un massimo di n. 6 riunioni.-----

Si passa al punto 12 all'o.d.g.: Patrocini-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il 10 Convegno Nazionale dei Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescenza dal titolo: "Adolescenza e Psicoanalisi oggi" presentata dalla dott.ssa Giovanna Montinari in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell' AGIPPsA (prot. n. 1865 del 16.03.2012);-----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: "si intende approfondire il rapporto e il cambiamento della psicoanalisi dell'adolescenza di 20 anni fa e quella di oggi. Si evidenzierà come, opzioni teoriche differenti, mettendo in dialogo prospettive diverse, si declinano in pratiche cliniche nuove " si terrà nei giorni 13 e 14 ottobre 2012 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 presso Angelicum, Largo Angelicum, 1;-----

- atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocini gratuiti-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso)-----

-----delibera (n. 162-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo "Adolescenza e Psicoanalisi oggi", che si terrà nei giorni 13 e 14 ottobre 2012 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 presso Angelicum, Largo Angelicum, 1, secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo: "Tra l'intelligenza emotiva e il multitasking: l'organizzazione globale" presentata dal dott. Gabriele Giorgi, in qualità di professore e ricercatore incardinato presso l'Università Europea di Roma (prot. n. 1437 del 01.03.2012); -----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: "psicologia del lavoro e delle organizzazioni sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista professionale: il costrutto di intelligenza emotiva, gli stili cognitivi sul lavoro, lo stress lavoro correlato, il clima organizzativo" si terrà il giorno 9 maggio 2012 dalle ore 14:30 alle ore 18:00 presso l'Università Europea di Roma, in via degli Aldobrandeschi, 190;-----

- atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocini gratuiti-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso)-----

-----delibera (n. 163-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo "Tra l'intelligenza emotiva e il multitasking: l'organizzazione globale", che si terrà il giorno 9 maggio 2012 dalle ore 14:30 alle ore 18:00 presso l'Università Europea di Roma, in via degli Aldobrandeschi, 19, secondo quanto previsto dal programma allegato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo: "Congresso internazionale Psicopsintesi nel Mondo" presentata dal dott. Giovanni Dattilo in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della SIPT - Società Italiana di Psicopsintesi Terapeutica (prot. n. 1788 del 15.03.2012);-----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: "le ultime ricerche e sviluppi della psicopsintesi nel mondo: nei campi clinico, sociale, lavorativo, educativo e formativo. Come può la psicopsintesi collaborare concretamente ed affrontare e superare le sfide psicologiche, culturali e sociali che il momento storico ci propone come inevitabili" si terrà nei giorni 21 (dalle ore 14:00), 22, 23 e 24 giugno 2012 (sino alle ore 13:00) presso il Centro "Mondo Migliore" di Rocca di Papa;-----

- atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocinii gratuiti;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso)-----

-----delibera (n. 164-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo "Congresso internazionale Psicopsintesi nel Mondo", che si terrà nei giorni 21 (dalle ore 14:00), 22 ,23 e 24 giugno 2012 (sino alle ore 13:00), presso il Centro "Mondo Migliore" di Rocca di Papa, secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo: "MIP 5 Maggio di informazione Psicologica" presentata dalla dott.ssa Rossella Chiusolo in rappresentanza di Psycommunity "comunità virtuale senza vincolo di associazione che riunisce Psicologi iscritti all'Ordine degli Psicologi Italiani" (prot. n. 302 del 16.01.2012);-----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti obiettivi: "facilitare al grande pubblico l'incontro con lo Psicologo e la Psicologia, diffondere corrette informazioni sulla Psicologia e sulla figura dello Psicologo, promuovere la cultura psicologica in Italia, mettere in risalto la professionalità dello Psicologo e degli ambiti della Psicologia, sensibilizzare alla prevenzione del disagio psichico e promuovere una cultura del Benessere psicologico", si terrà durante tutto il mese di maggio 2012, presso gli studi e le strutture degli Psicologi aderenti al MIP 5 e, in alcuni casi, presso strutture pubbliche, tutti chiaramente indicati attraverso il sito www.psicologimip.it;-----

- atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocinii gratuiti;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Borrelli, De Dominicis, Gasparini, Urso)-----

-----delibera (n. 165- 12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di concedere il patrocinio alla Consulenza psicologica gratuita dal titolo: "MIP 5 Maggio di informazione Psicologica" che si terrà durante tutto il mese di maggio 2012, presso gli studi e le strutture degli Psicologi aderenti al MIP 5 e, in alcuni casi, presso strutture pubbliche, tutti chiaramente indicati attraverso il sito www.psicologimip.it, secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

All'unanimità dei presenti il Consiglio stabilisce che il presente verbale verrà approvato nella prossima seduta Consiliare.-----

Alle ore 16.11 il Presidente dichiara chiusa la seduta Consiliare.-----